

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► B **REGOLAMENTO (CE) N. 338/97 DEL CONSIGLIO**
del 9 dicembre 1996
relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
(GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 938/97 della Commissione del 26 maggio 1997	L 140	1	30.5.1997
► <u>M2</u>	Regolamento (CE) n. 2307/97 della Commissione del 18 novembre 1997	L 325	1	27.11.1997
► <u>M3</u>	Regolamento (CE) n. 2214/98 della Commissione del 15 ottobre 1998	L 279	3	16.10.1998
► <u>M4</u>	Regolamento (CE) n. 1476/1999 della Commissione del 6 luglio 1999	L 171	5	7.7.1999
► <u>M5</u>	Regolamento (CE) n. 2724/2000 della Commissione del 30 novembre 2000	L 320	1	18.12.2000
► <u>M6</u>	Regolamento (CE) n. 1579/2001 della Commissione del 1° agosto 2001	L 209	14	2.8.2001
► <u>M7</u>	Regolamento (CE) n. 2476/2001 della Commissione del 17 dicembre 2001	L 334	3	18.12.2001
► <u>M8</u>	Regolamento (CE) n. 1497/2003 della Commissione del 18 agosto 2003	L 215	3	27.8.2003
► <u>M9</u>	Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003	L 284	1	31.10.2003
► <u>M10</u>	Regolamento (CE) n. 834/2004 della Commissione del 28 aprile 2004	L 127	40	29.4.2004
► <u>M11</u>	Regolamento (CE) n. 1332/2005 della Commissione, del 9 agosto 2005	L 215	1	19.8.2005
► <u>M12</u>	Regolamento (CE) n. 318/2008 della Commissione del 31 marzo 2008	L 95	3	8.4.2008
► <u>M13</u>	Regolamento (CE) n. 407/2009 della Commissione del 14 maggio 2009	L 123	3	19.5.2009
► <u>M14</u>	Regolamento (CE) n. 398/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009	L 126	5	21.5.2009
► <u>M15</u>	Regolamento (UE) n. 709/2010 della Commissione del 22 luglio 2010	L 212	1	12.8.2010
► <u>M16</u>	Regolamento (UE) n. 101/2012 della Commissione del 6 febbraio 2012	L 39	133	11.2.2012
► <u>M17</u>	Regolamento (UE) n. 1158/2012 della Commissione del 27 novembre 2012	L 339	1	12.12.2012
► <u>M18</u>	Regolamento (UE) n. 750/2013 della Commissione del 29 luglio 2013	L 212	1	7.8.2013
► <u>M19</u>	Regolamento (UE) n. 1320/2014 della Commissione del 1° dicembre 2014	L 361	1	17.12.2014
► <u>M20</u>	Regolamento (UE) 2016/2029 della Commissione del 10 novembre 2016	L 316	1	23.11.2016
► <u>M21</u>	Regolamento (UE) 2017/128 della Commissione del 20 gennaio 2017	L 21	1	26.1.2017
► <u>M22</u>	Regolamento (UE) 2017/160 della Commissione del 20 gennaio 2017	L 27	1	1.2.2017
► <u>M23</u>	Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019	L 170	115	25.6.2019
► <u>M24</u>	Regolamento (UE) 2019/2117 della Commissione del 29 novembre 2019	L 320	13	11.12.2019

Rettificato da:

- **C1** Rettifica, GU L 298 dell'1.11.1997, pag. 70 (338/97)
- **C2** Rettifica, GU L 139 del 5.6.2009, pag. 35 (407/2009)
- **C3** Rettifica, GU L 176 del 7.7.2009, pag. 27 (407/2009)
- **C4** Rettifica, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 122 (750/2013)
- **C5** Rettifica, GU L 23 del 28.1.2017, pag. 123 (2017/128)
- **C6** Rettifica, GU L 325 del 16.12.2019, pag. 183 (2019/2117)
- **C7** Rettifica, GU L 330 del 20.12.2019, pag. 104 (2019/2117)
- **C8** Rettifica, GU L 332 del 23.12.2019, pag. 204 (2019/2117)

**REGOLAMENTO (CE) N. 338/97 DEL CONSIGLIO****del 9 dicembre 1996****relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche
mediante il controllo del loro commercio***Articolo 1***Obiettivo**

L'obiettivo del presente regolamento è proteggere le specie della fauna e della flora selvatiche nonché assicurare la loro conservazione controllandone il commercio secondo le disposizioni stabilite nei seguenti articoli.

Il presente regolamento si applica nel rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della Convenzione definitiva all'articolo 2.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «comitato», il comitato per il commercio della flora e fauna selvatiche, istituito a norma dell'articolo 18;
- b) «Convenzione», la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES);
- c) «paese di origine», il paese in cui un esemplare è stato catturato o prelevato dall'ambiente naturale, allevato in cattività o riprodotto artificialmente;
- d) «notifica d'importazione», la notifica data dall'importatore o da un suo agente o rappresentante, al momento dell'introduzione nella Comunità di un esemplare appartenente a una delle specie incluse negli allegati C o D del presente regolamento, su un formulario prescritto dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18;
- e) «introduzione dal mare», l'introduzione di un esemplare nella Comunità direttamente dall'ambiente marino da cui è stato prelevato, non soggetto alla giurisdizione di alcuno Stato, ivi compreso lo spazio aereo sovrastante, il fondo marino e il relativo sottosuolo;
- f) «rilascio», l'espletamento di tutte le procedure connesse alla preparazione e al perfezionamento di una licenza o di un certificato e la sua consegna al richiedente;
- g) «organo di gestione», un organo di gestione nazionale designato da uno Stato membro secondo l'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), o, nel caso di Stato terzo parte contraente della Convenzione, in conformità dell'articolo IX della Convenzione stessa;
- h) «Stato membro di destinazione», lo Stato membro di destinazione menzionato nel documento utilizzato per esportare o riesportare un esemplare; nel caso di introduzione dal mare, lo Stato membro responsabile del luogo di destinazione di un esemplare;
- i) «offerta in vendita», l'offerta in vendita e qualsiasi atto ragionevolmente interpretabile come tale, comprese le offerte al pubblico o gli atti aventi il medesimo effetto, nonché l'invito a trattare;

▼B

- j) «oggetti personali o domestici», esemplari morti, parti e prodotti derivati, che appartengano a un privato e che facciano parte o siano destinati a far parte normalmente dei suoi beni ed effetti personali;
- k) «luogo di destinazione», il luogo normalmente destinato alla custodia degli esemplari, al momento della loro introduzione nella Comunità; nel caso di esemplari vivi, esso è il primo luogo nel quale si intendono custodire gli esemplari, dopo l'eventuale periodo di quarantena o di isolamento per esami e controlli sanitari;
- l) «popolazione», un numero totale di esemplari biologicamente o geograficamente distinto;
- m) «fini prevalentemente commerciali», i fini i cui aspetti non commerciali non predominano in modo manifesto;
- n) «riesportazione dalla Comunità», l'esportazione dal territorio della Comunità di un esemplare precedentemente introdotto;
- o) «reintroduzione nella Comunità», l'introduzione nel territorio della Comunità di un esemplare precedentemente esportato o riesportato;
- p) «alienazione», qualsiasi forma di alienazione. Ai fini del presente regolamento la locazione, la permuta o lo scambio sono assimilati all'alienazione; espressioni affini sono interpretate nello stesso senso;
- q) «autorità scientifica», un'autorità scientifica designata da uno Stato membro secondo l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), o, nel caso di un paese terzo che sia parte della Convenzione, in base all'articolo IX della Convenzione;
- r) «gruppo di consulenza scientifica», organo consultivo istituito in base all'articolo 17;
- s) «specie», una specie, sottospecie o una loro popolazione;
- t) «esemplare», qualsiasi pianta o animale, vivo o morto, delle specie elencate negli allegati da A a D; qualsiasi parte o prodotto che da essi derivi, contenuto o meno in altre merci, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento di accompagnamento, ovvero dall'imballaggio, dal marchio, dall'etichetta o da ogni altra circostanza, risulti trattarsi di parti o di prodotti derivati da animali o da piante appartenenti a queste specie, salvo esplicita esclusione di tali parti o prodotti dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento o di quelle correlate all'allegato ove è elencata la relativa specie, in base ad una indicazione in tal senso contenuta nei rispettivi allegati.

Si considera appartenente ad una delle specie elencate negli allegati da A a D l'esemplare, animale o pianta, di cui almeno un «genitore» appartenga a una specie ivi elencata, o che di tale animale o pianta sia parte o prodotto. Qualora i «genitori» di tale animale o pianta siano di specie elencate in allegati diversi, ovvero di specie una sola delle quali vi figurino, si applicano le disposizioni dell'allegato più restrittivo. Tuttavia, se uno solo dei «genitori» di un esemplare di pianta ibrida è di una specie inserita nell'allegato A, le disposizioni dell'allegato più restrittivo si applicano soltanto se tale specie è indicata a tal fine nell'allegato;

- u) «commercio», l'introduzione nella Comunità, compresa l'introduzione dal mare, e l'esportazione e riesportazione dalla stessa, nonché l'uso, lo spostamento e il trasferimento del possesso all'interno della Comunità e dunque anche all'interno di uno Stato membro, di esemplari soggetti alle disposizioni del presente regolamento;

▼B

- v) «transito», il trasporto di esemplari fra due punti all'esterno della Comunità passando attraverso il territorio della Comunità stessa, spediti a un destinatario nominalmente individuato e durante il quale qualsiasi interruzione della circolazione sia resa necessaria esclusivamente dalle modalità inerenti a questo tipo di traffico;
- w) «esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant'anni», esemplari che hanno subito una significativa alterazione rispetto al loro naturale stato grezzo per uso nella gioielleria, ornamentale, artistico, pratico o nel settore degli strumenti musicali, più di cinquant'anni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che sono stati acquisiti in tali condizioni a giudizio dell'organo di gestione dello Staro membro interessato. Tali esemplari sono considerati come lavorati soltanto se riconducibili univocamente a una delle categorie sopramenzionate e se non richiedano ulteriori interventi di taglio, lavorazione o manifattura per servire ai relativi scopi;
- x) «verifiche all'introduzione, esportazione, riesportazione e al transito», il controllo documentale relativo ai certificati, alle licenze e alle notifiche previsti dal presente regolamento e — qualora disposizioni comunitarie lo prevedano o in altri casi mediante sondaggio rappresentativo delle spedizioni — l'esame degli esemplari corredato da un eventuale prelievo di campioni per un'analisi o un controllo approfondito.

*Articolo 3***Campo di applicazione**

1. L'allegato A comprende:
 - a) le specie che figurano nell'appendice I della Convenzione e per le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve;
 - b) qualsiasi specie che:
 - i) sia o possa essere oggetto di una richiesta di utilizzazione nella Comunità o di commercio internazionale e che sia in via di estinzione ovvero talmente rara che qualsiasi volume di scambi potrebbe metterne in pericolo la sopravvivenza;
 - oppure
 - ii) appartenga a un genere o sia un genere di cui la maggior parte delle specie o sottospecie figurino nell'allegato A, in base ai criteri di cui alle lettere a) o b), punto i) e la cui inserzione nell'allegato sia fondamentale per l'efficace protezione dei relativi taxa.
2. L'allegato B comprende:
 - a) le specie che figurano nell'appendice II della Convenzione, salvo quelle elencate nell'allegato A e per le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve;
 - b) le specie che figurano nell'appendice I della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva;

▼B

- c) ogni altra specie non compresa nelle appendici I e II della Convenzione;
- i) oggetto di un volume di scambi internazionali che potrebbe essere incompatibile:
- con la sua sopravvivenza o con la sopravvivenza di popolazioni viventi in certi paesi, o
 - con il mantenimento della popolazione totale a un livello corrispondente al ruolo della specie negli ecosistemi in cui essa è presente;
- ovvero
- ii) la cui inserzione nell'appendice sia fondamentale per garantire l'efficacia dei controlli del commercio degli esemplari che appartengono a queste specie a causa della loro somiglianza con altre specie che figurano negli allegati A o B;
- d) le specie per le quali si è stabilito che l'inserzione di specie vive nell'ambiente naturale della Comunità costituisce un pericolo ecologico per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della Comunità.

3. L'allegato C comprende:

- a) le specie elencate nell'appendice III della Convenzione diverse da quelle elencate negli allegati A o B e per le quali gli Stati membri non hanno formulato riserve;
- b) le specie elencate nell'appendice II della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva.

4. L'allegato D comprende:

- a) alcune specie non elencate negli allegati da A a C di cui l'importanza del volume delle importazioni comunitarie giustifica una vigilanza;
- b) le specie elencate nell'appendice III della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva.

5. Qualora lo stato di conservazione di specie soggette al presente regolamento esiga la loro inclusione in una delle appendici della Convenzione, gli Stati membri contribuiranno alle necessarie modifiche.

Articolo 4

Introduzione nella Comunità

1. L'introduzione nella Comunità di esemplari di specie di cui all'allegato A del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliere di introduzione, di una licenza di importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.

▼B

Tale licenza di importazione è rilasciata soltanto con l'osservanza delle restrizioni stabilite in base al paragrafo 6 e qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- a) l'autorità scientifica competente, tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, ha espresso il parere che l'introduzione nella Comunità:
 - i) non avrà effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie interessata;
 - ii) avverrà:
 - per uno degli scopi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere e), f) e g), ovvero
 - per altri fini non pregiudizievoli per la sopravvivenza della specie interessata;
- b) i) il richiedente fornisce la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza della legislazione sulla protezione della relativa specie; nel caso di importazione da un paese terzo di esemplari di specie elencate nelle appendici della Convenzione, detta prova è costituita da una licenza di esportazione o da un certificato di riesportazione, ovvero da una copia degli stessi, rilasciati in conformità della Convenzione da un'autorità competente del paese da cui è avvenuta l'esportazione o riesportazione;
- ii) tuttavia il rilascio di licenze di importazione per le specie elencate nell'allegato A secondo l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), non richiede la suddetta prova documentale; l'originale di tali licenze di importazione è però trattenuto dalle autorità in attesa della presentazione della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione da parte del richiedente;
- c) l'autorità scientifica ha accertato che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione per l'esemplare vivo è attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura;
- d) l'organo di gestione ha accertato che l'esemplare non verrà impiegato per scopi prevalentemente commerciali;
- e) l'organo di gestione ha accertato, previa consultazione della competente autorità scientifica, l'inesistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di importazione; e
- f) nel caso di introduzione dal mare, l'organo di gestione ha accertato che ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento.

2. L'introduzione nella Comunità di esemplari di specie elencate nell'allegato B del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alle previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliere d'introduzione, di una licenza d'importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.

▼B

Tale licenza di importazione è rilasciata soltanto nell'osservanza delle restrizioni imposte ai sensi del paragrafo 6 e nel rispetto dei seguenti presupposti:

- a) l'autorità scientifica competente, previo esame dei dati disponibili e tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, è del parere che non vi siano indicazioni che l'introduzione nella Comunità non abbia effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie interessata, dato il livello attuale o previsto del commercio. Tale parere rimane valido per le importazioni ulteriori finché i suddetti elementi non siano variati in modo significativo;
- b) il richiedente fornisce la prova documentale che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione di un esemplare vivo è attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura;
- c) ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), e lettere e) e f).

3. L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una notifica d'importazione e:

- a) in caso di esportazione da un paese menzionato in relazione alle specie previste nell'allegato C, alla prova documentale fornita dal richiedente, per mezzo di una licenza di esportazione rilasciata in conformità della Convenzione da un'autorità di quel paese competente a tal fine, che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza della legislazione nazionale sulla conservazione delle specie interessate; ovvero
- b) in caso di esportazione da un paese non menzionato in relazione alle specie previste nell'allegato C, o di riesportazione da qualsiasi paese, alla presentazione da parte del richiedente di una licenza di esportazione, di un certificato di riesportazione o di un certificato di origine rilasciati in conformità della Convenzione da un'autorità del paese esportatore o riesportatore competente a tal fine.

4. L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato D del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una notifica di importazione.

5. I presupposti per il rilascio di una licenza di importazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), e al paragrafo 2, lettere a), b) e c), non si applicano agli esemplari per i quali il richiedente fornisca la prova documentale:

- a) che sono stati in precedenza legalmente introdotti o acquisiti nella Comunità e che vi vengono reintrodotti, con o senza modifiche; ovvero
- b) che si tratta di esemplari lavorati, legalmente acquisiti da più di cinquant'anni.

▼ M14

6. In consultazione con i paesi di origine interessati e secondo della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, nonché tenendo conto del parere del gruppo di consulenza scientifica, la Commissione può stabilire restrizioni, sia generali sia riguardanti alcuni paesi di origine, all'introduzione nella Comunità:

▼ B

- a) in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettere a), punto i), o e), di esemplari delle specie comprese nell'allegato A;
- b) in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettera e) o al paragrafo 2, lettera a), di esemplari delle specie comprese nell'allegato B; e
- c) di esemplari vivi di specie comprese nell'allegato B che presentano un tasso elevato di mortalità al momento del trasporto o per le quali si è stabilito che hanno poche probabilità di sopravvivere allo stato di cattività per una parte considerevole della loro potenziale durata di vita; ovvero
- d) di esemplari vivi di specie per le quali si è stabilito che l'introduzione nell'ambiente naturale della Comunità costituisce una minaccia ecologica per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della Comunità.

La Commissione pubblica trimestralmente un elenco di tali eventuali restrizioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

▼ M14

7. In casi particolari di trasbordo marittimo, trasferimento aereo o trasporto ferroviario al momento dell'introduzione nella Comunità, sono accordate dalla Commissione deroghe all'attuazione delle verifiche e alla presentazione dei documenti di importazione presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, quali previste ai paragrafi da 1 a 4, per autorizzare l'esecuzione di tali verifiche e la presentazione presso un altro ufficio doganale designato in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

▼ B*Articolo 5***Esportazione o riesportazione dalla Comunità**

1. L'esportazione o riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie inserite nell'allegato A è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità di esportazione, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari.

2. Una licenza di esportazione per gli esemplari delle specie elencate all'allegato A è rilasciata soltanto qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- a) l'autorità scientifica competente ha espresso per iscritto l'opinione che la cattura o la raccolta di esemplari in natura o la loro esportazione non avrà un effetto pregiudizievole sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla relativa popolazione;

▼B

- b) il richiedente fornisce la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti in osservanza della legislazione in vigore sulla protezione della specie interessata; ove la domanda sia presentata a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, tale prova documentale è costituita da un certificato che attesti che l'esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale in osservanza della legislazione in vigore sul proprio territorio;
- c) l'organo di gestione ha accertato che:
- i) ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento e
 - ii) — gli esemplari delle specie non elencati nell'appendice I della Convenzione non saranno utilizzati per scopi prevalentemente commerciali o
 - nel caso di esportazione di esemplari delle specie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento in uno Stato parte contraente della Convenzione, è stata rilasciata una licenza di importazione;
- e
- d) l'organo di gestione dello Stato membro ha accertato, previa consultazione della competente autorità scientifica, l'insussistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di esportazione.
3. Il certificato di riesportazione è rilasciato soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), e qualora il richiedente fornisca la prova documentale che gli esemplari:
- a) sono stati introdotti nella Comunità in conformità del presente regolamento, o
 - b) se introdotti nella Comunità prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, lo siano stati a norma del regolamento (CEE) n. 3626/82, oppure
 - c) se introdotti nella Comunità prima del 1984, siano stati immessi sul mercato internazionale in conformità della Convenzione, oppure
 - d) sono stati legalmente introdotti nel territorio di uno Stato membro prima che le disposizioni dei regolamenti di cui alle lettere a) e b) o della Convenzione siano divenute ad essi applicabili o siano divenute tali in detto Stato membro.
4. L'esportazione o riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie inserite negli allegati B e C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolve le formalità doganali, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio gli esemplari si trovano.

▼B

La licenza di esportazione è rilasciata soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c), punto i), e d).

Il certificato di riesportazione è rilasciato soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere c), punto 1, e d), e di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d).

▼M14

5. Nel caso in cui la domanda di certificato di riesportazione riguardi esemplari introdotti nella Comunità tramite una licenza d'importazione rilasciata da un altro Stato membro, l'organo di gestione deve consultare preliminarmente l'organo di gestione che ha emesso la licenza d'importazione. La Commissione stabilisce le procedure di consultazione e i casi in cui tale consultazione è necessaria. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

▼B

6. I presupposti per il rilascio di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), punto ii) non si applicano a:

- i) esemplari lavorati acquisiti da più di cinquant'anni, oppure
 - ii) esemplari morti, parti e prodotti derivati dagli stessi, in relazione ai quali il richiedente esibisca la prova documentale della loro legale acquisizione prima che fossero loro applicabili il presente regolamento, il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, o la Convenzione.
7. a) La competente autorità scientifica di ogni Stato membro controlla le licenze di esportazione rilasciate dallo Stato membro stesso per gli esemplari delle specie comprese nell'allegato B e l'effettiva esportazione di tali esemplari. Qualora la suddetta autorità scientifica abbia stabilito che l'esportazione di esemplari appartenenti a una di tali specie deve essere limitata per mantenere la specie in tutta la sua area di distribuzione a un livello adeguato al ruolo che essa svolge nel suo ecosistema, e ben al di sopra del livello in ragione del quale la specie potrebbe essere inserita nell'allegato A, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) o b), punto i), l'autorità scientifica informa per iscritto il competente organo di gestione delle misure idonee al fine di limitare la concessione di licenze di esportazione per esemplari di tali specie.

▼M14

- b) L'organo di gestione cui siano state comunicate le misure di cui alla lettera a) ne informa la Commissione trasmettendo le proprie osservazioni; ove necessario, la Commissione raccomanda restrizioni alle esportazioni delle specie interessate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

▼B*Articolo 6***Rigetto delle domande di licenze e certificati di cui agli articoli 4, 5 e 10**

1. Quando uno Stato membro rigetta una domanda di licenza o certificato e questo rappresenta un caso rilevante per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento, ne informa immediatamente la Commissione precisando i motivi del rigetto.
2. La Commissione comunica agli altri Stati membri le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 per assicurare un'applicazione uniforme del presente regolamento.
3. All'atto della presentazione di una domanda di licenza o di certificato relativa ad esemplari per i quali una precedente domanda sia stata rigettata, il richiedente informa del rigetto l'organo di gestione cui sottopone la domanda.
4.
 - a) Gli Stati membri riconoscono la decisione di rigetto di una domanda emessa dalle competenti autorità degli altri Stati membri, quando tali rigetti sono motivati dalle disposizioni del presente regolamento.
 - b) Questa disposizione è tuttavia derogabile in presenza di circostanze notevolmente mutate o quando siano emersi nuovi elementi probatori a sostegno di una domanda. In questi casi, l'organo di gestione che rilascia una licenza o un certificato ne informa la Commissione precisandone i motivi.

*Articolo 7***Deroghe**

1. *Esemplari nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente*
 - a) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, gli esemplari delle specie elencate nell'allegato A, che sono nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente, sono soggetti alla disciplina riguardante gli esemplari delle specie elencate nell'allegato B.
 - b) Nel caso di piante riprodotte artificialmente, le disposizioni degli articoli 4 e 5 sono derogabili nel rispetto delle norme speciali stabilite dalla Commissione e riguardanti:
 - i) l'uso di certificati fitosanitari;
 - ii) il commercio da parte di commercianti registrati e delle Istituzioni scientifiche di cui al paragrafo 4 del presente articolo; e
 - iii) il commercio di ibridi.

▼M14

- c) La Commissione stabilisce i criteri per determinare se un esemplare sia nato e sia stato allevato in cattività o sia stato riprodotto artificialmente e se gli scopi perseguiti siano di tipo commerciale, nonché il contenuto delle norme speciali di cui alla lettera b). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

▼ B2. *Transito*

- a) In deroga all'articolo 4, per gli esemplari in transito nella Comunità non sono richieste la verifica e la presentazione all'ufficio doganale frontaliere d'introduzione delle licenze, notifiche e certificati prescritti.
- b) Per le specie elencate negli allegati del presente regolamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e b), la deroga di cui alla lettera a) si applica soltanto qualora le competenti autorità dello Stato terzo da cui avviene l'esportazione o riesportazione abbiano rilasciato un documento valido di esportazione o riesportazione, previsto dalla Convenzione, che corrisponda agli esemplari che esso accompagna e che specifichi la destinazione dell'esemplare.

▼ M14

- c) Se il documento di cui alla lettera b) non è stato rilasciato prima dell'esportazione o della riesportazione, l'esemplare è sequestrato e può essere eventualmente confiscato, a meno che il documento sia presentato a posteriori alle condizioni stabilite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

3. *Oggetti personali e domestici*

Le disposizioni degli articoli 4 e 5 non si applicano agli esemplari morti, alle parti o ai prodotti derivati dalle specie elencate negli allegati da A a D che siano oggetti personali o domestici introdotti nella Comunità, ovvero esportati o riesportati dalla stessa, in osservanza delle disposizioni stabilite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

4. *Istituzioni scientifiche*

I documenti di cui agli articoli 4, 5, 8 e 9 non sono richiesti per gli esemplari da erbario e da museo conservati, essiccati o in inclusione, né per le piante vive recanti un'etichetta il cui modello sia stato fissato secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, ovvero un'etichetta analoga rilasciata o approvata da un organo di gestione di un paese terzo, quando si tratti di prestiti non commerciali, donazioni e scambi tra scienziati ed istituzioni scientifiche registrati da un organo di gestione dello Stato in cui si trovano.

▼ B*Articolo 8***Disposizioni relative al controllo delle attività commerciali**

1. Sono vietati l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di alienazione, di esemplari delle specie elencate nell'allegato A.

▼B

2. Gli Stati membri possono vietare la detenzione di esemplari in particolare di animali vivi appartenenti a specie dell'allegato A.

3. Un'esenzione dai divieti di cui al paragrafo 1 può essere decisa, nel rispetto dei requisiti o altre normative comunitarie sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche, con il rilascio di un certificato in tal senso da parte dell'organo di gestione dello Stato membro in cui gli esemplari si trovano, qualora gli esemplari:

a) siano stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che le disposizioni relative alle specie elencate nell'appendice I della Convenzione o nell'allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82, ovvero nell'allegato A del presente regolamento, siano divenute applicabili a tali esemplari; ovvero

b) siano esemplari lavorati e acquisiti da più di cinquant'anni; ovvero

c) siano stati introdotti nella Comunità in conformità del presente regolamento e debbano essere utilizzati per fini che non pregiudicano la sopravvivenza della specie interessata; ovvero

d) siano esemplari nati e allevati in cattività di una specie animale o esemplari riprodotti artificialmente di una specie vegetale ovvero parti o prodotti derivati da tali esemplari; ovvero

e) siano necessari, in circostanze eccezionali, per il progresso della scienza o per essenziali finalità biomediche nel rispetto della direttiva 89/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici⁽¹⁾, ove la specie in questione risulti essere l'unica adatta a tali fini e non si disponga di esemplari di tale specie nati e allevati in cattività; ovvero

f) siano destinati a scopi di allevamento o riproduzione, dai quali la conservazione della specie in questione trarrà beneficio; ovvero

g) siano destinati a ricerca o istruzione finalizzate alla preservazione o conservazione della specie; ovvero

h) abbiano origine in uno Stato membro e siano stati rimossi dal loro habitat naturale di origine in conformità della legislazione in vigore in tale Stato membro.

▼M14

4. La Commissione può definire deroghe generali ai divieti di cui al paragrafo 1, sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 3, nonché deroghe generali relative a specie comprese nell'allegato A, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii). Tali deroghe devono rispettare i requisiti di altre normative comunitarie sulla conservazione della fauna e della flora selvatiche. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

⁽¹⁾ GU n. L 358 del 18.12.1986, pag. 1.

▼B

5. I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano altresì agli esemplari delle specie elencate nell'allegato B, salvo che all'autorità competente dello Stato membro interessato sia prodotta una prova sufficiente della loro acquisizione e, ove abbiano origine al di fuori della Comunità, della loro introduzione in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione della flora e fauna selvatiche.

6. Le autorità competenti degli Stati membri possono alienare a loro discrezione gli esemplari delle specie elencate negli allegati da B a D che siano stati sequestrati in base al presente regolamento, a condizione che non vengano restituiti direttamente alla persona fisica o giuridica cui sono stati sequestrati o che ha partecipato all'infrazione. Tali esemplari sono equiparati a tutti gli effetti agli esemplari oggetto di acquisizione legale.

*Articolo 9***Spostamento degli esemplari vivi**

1. Qualsiasi spostamento all'interno della Comunità di un esemplare vivo di una delle specie inserite nell'allegato A dalla località indicata nella licenza d'importazione o in un certificato rilasciato in conformità del presente regolamento, è soggetto alla previa autorizzazione di un organo di gestione dello Stato membro in cui l'esemplare si trova. Negli altri casi di spostamento, il responsabile dello spostamento dell'esemplare dovrà, se del caso, poter fornire la prova dell'origine legale dell'esemplare.

2. Tale autorizzazione:

a) può essere concessa soltanto qualora l'autorità scientifica competente di tale Stato membro o, in caso di spostamento verso un altro Stato membro, l'autorità scientifica competente di quest'ultimo, si sia assicurata che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione dell'esemplare vivo è adeguatamente attrezzata per conservarlo e trattarlo con cura;

b) è attestata dal rilascio del certificato; e

c) se del caso, è immediatamente comunicata a un organo di gestione dello Stato membro nel quale l'esemplare deve essere collocato.

3. Tale autorizzazione non è tuttavia necessaria se un animale vivo deve essere spostato per un urgente trattamento veterinario ed è riportato direttamente nella località per esso autorizzata.

4. In caso di spostamento all'interno della Comunità di un esemplare vivo di una delle specie elencate nell'allegato B, il detentore può abbandonare l'esemplare se il destinatario previsto sia adeguatamente informato della sistemazione, delle attrezzature e delle operazioni richieste per garantirne una corretta assistenza.

5. Qualsiasi esemplare vivo che sia trasportato nella, dalla ovvero all'interno della Comunità, o vi sia trattenuto in periodi di transito o trasbordo, viene preparato, spostato e assistito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danni alla salute o maltrattamento, e, nel caso di animali, in conformità della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto.

▼M14

6. La Commissione può stabilire restrizioni alla detenzione o allo spostamento di esemplari vivi di tali specie in relazione alle quali siano state previste restrizioni all'introduzione nella Comunità in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

▼B*Articolo 10***Certificati**

Quando un organo di gestione di uno Stato membro riceve dalla persona interessata una domanda corredata di tutti i prescritti documenti giustificativi e purché ricorrano i presupposti relativi al loro rilascio, può rilasciare un certificato ai fini di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b).

*Articolo 11***Validità delle licenze e dei certificati e condizioni speciali di rilascio**

1. Fatte salve misure più rigorose che gli Stati membri possono adottare o mantenere, le licenze e i certificati rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri in conformità del presente regolamento sono validi in tutta la Comunità.

2. a) Tuttavia, le licenze e i certificati, nonché i documenti rilasciati in base ad essi, non sono considerati validi qualora un'autorità competente ovvero la Commissione, in consultazione con l'organo che ha provveduto al rilascio dei suddetti documenti, dimostri che il rilascio è avvenuto sulla base dell'erronea considerazione che ricorressero tutti i presupposti richiesti

b) Gli esemplari che si trovino nel territorio di uno Stato membro e ai quali si riferisca tale documentazione sono sequestrati dalle competenti autorità dello Stato membro e possono essere confiscati.

3. L'autorità che rilascia una licenza o un certificato in conformità del presente regolamento può ivi prevedere condizioni e requisiti finalizzati all'osservanza del regolamento medesimo. Qualora fosse necessario incorporare tali condizioni o requisiti nel modello delle licenze o dei certificati, gli Stati membri ne informano la Commissione.

4. Qualsiasi licenza di importazione rilasciata sulla base di una copia della corrispondente licenza di esportazione o del certificato di riesportazione è valida ai fini dell'introduzione degli esemplari nella Comunità soltanto se accompagnata dall'originale della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione validi.

▼ M14

5. La Commissione stabilisce i termini per il rilascio di licenze e certificati. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

▼ B*Articolo 12***Luoghi di introduzione nella Comunità e di esportazione dalla medesima**

1. Gli Stati membri designano gli uffici doganali che espletano le verifiche e formalità per l'introduzione nella Comunità di esemplari di specie previste dal presente regolamento ai fini della loro destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 e per la loro esportazione dalla Comunità, precisando quelli specificamente incaricati degli esemplari vivi.

2. Tutti gli uffici designati ai sensi del paragrafo 1 sono dotati di personale sufficiente e opportunamente formato. Gli Stati membri si accertano dell'esistenza di strutture di accoglienza conformi alle disposizioni della legislazione comunitaria pertinente, per quanto riguarda il trasporto e l'accoglienza degli animali vivi, e provvedono, se necessario, affinché siano prese disposizioni adeguate per le piante vive.

3. Tutti gli uffici designati ai sensi del paragrafo 1 sono notificati alla Commissione, che ne pubblica un elenco nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

▼ M14

4. In casi eccezionali e conformemente a criteri definiti dalla Commissione, un organo di gestione può autorizzare l'introduzione nella Comunità ovvero l'esportazione o riesportazione dalla stessa presso un ufficio doganale diverso da quelli designati in conformità del paragrafo 1. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

▼ B

5. Gli Stati membri hanno cura che il pubblico sia informato, ai posti di frontiera, delle disposizioni di esecuzione del presente regolamento.

*Articolo 13***Organi di gestione, autorità scientifiche e altri organi competenti**

1. a) Ogni Stato membro designa un organo di gestione responsabile in via principale dell'esecuzione del presente regolamento e delle comunicazioni con la Commissione.

b) Ogni Stato membro può inoltre designare ulteriori organi di gestione e altri organi competenti incaricati di cooperare nell'applicazione del regolamento; in tal caso l'organo di gestione principale ha il compito di fornire agli organi aggiuntivi tutte le informazioni necessarie alla corretta applicazione del regolamento.

2. Ogni Stato membro designa una o più autorità scientifiche, opportunamente qualificate e aventi funzioni distinte da quelle di tutti gli organi di gestione designati.

▼B

3. a) Gli Stati membri trasmettono, al più tardi tre mesi prima della data di applicazione del presente regolamento, denominazioni e indirizzi degli organi di gestione, degli altri organi cui è attribuita la competenza di rilasciare licenze e certificati e delle autorità scientifiche alla Commissione, che pubblica queste informazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* entro il termine d'un mese.
- b) Ciascun organo di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), su richiesta in tal senso della Commissione, trasmette a quest'ultima entro due mesi i nomi e i modelli delle firme delle persone autorizzate a sottoscrivere licenze o certificati, nonché esemplari di timbri, sigilli o altri strumenti utilizzati per l'autenticazione delle licenze o certificati.
- c) Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi modificazione delle informazioni precedentemente trasmesse, entro due mesi dalla data in cui essa è intervenuta.

*Articolo 14***Controllo dell'osservanza del regolamento e indagini sulle violazioni**

1. a) Le autorità competenti degli Stati membri controllano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
 - b) Le autorità competenti che, in qualsiasi momento, abbiano motivo di ritenere violate le presenti disposizioni, adottano le iniziative appropriate per assicurarne l'osservanza o per esperire azioni giudiziarie.
 - c) Gli Stati membri informano la Commissione, nonché il segretariato della Convenzione, per le specie elencate negli allegati di quest'ultima, di tutte le misure adottate dalle autorità competenti in relazione a violazioni significative del presente regolamento, compresi i sequestri e le confische.
2. La Commissione segnala alle autorità competenti degli Stati membri le materie per le quali ritiene necessarie indagini in base al presente regolamento. Gli Stati membri informano del risultato di tali indagini la Commissione, nonché, per quanto concerne le specie elencate nelle appendici della Convenzione, il segretariato di quest'ultima.
3. a) È istituito un gruppo «Esecuzione» composto di rappresentanti delle autorità di ciascuno Stato membro con la responsabilità di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Il gruppo è presieduto dal rappresentante della Commissione.
 - b) Il gruppo «Esecuzione» studia le questioni tecniche relative all'applicazione del presente regolamento presentate dal presidente di propria iniziativa oppure su richiesta dei membri del gruppo del comitato.
 - c) La Commissione trasmette al comitato i pareri espressi in sede di gruppo «Esecuzione».

▼B*Articolo 15***Comunicazione delle informazioni**

1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie all'applicazione del presente regolamento.

Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure per sensibilizzare e informare il pubblico sulle disposizioni di applicazione della Convenzione e del presente regolamento e delle misure di esecuzione di quest'ultimo.

2. La Commissione si tiene in comunicazione con il segretariato della Convenzione al fine di assicurare l'efficace attuazione di questa in tutto il territorio in cui si applica il presente regolamento.

3. La Commissione comunica immediatamente ogni parere del gruppo di consulenza scientifica agli organi di gestione degli Stati membri interessati.

4. a) Prima del 15 giugno di ciascun anno, gli organi di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative all'anno precedente richieste per la stesura dei rapporti di cui all'articolo VIII, paragrafo 7, lettera a) della Convenzione, nonché le informazioni equivalenti sul commercio internazionale di tutti gli esemplari delle specie elencate negli allegati A, B e C e sull'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato D. ► **M14** Le informazioni da comunicare e la forma della loro presentazione sono specificate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2. ◀

▼M23

b) In base alle informazioni di cui alla lettera a) presentate dagli Stati membri, i servizi della Commissione rendono disponibile, entro il 31 ottobre di ogni anno, un quadro generale a livello di Unione che illustra l'introduzione nell'Unione, l'esportazione e la riesportazione dalla stessa, degli esemplari delle specie cui si applica il presente regolamento e trasmette al segretariato della Convenzione le informazioni relative alle specie contemplate da quest'ultima.

c) Fatto salvo l'articolo 20 del presente regolamento, gli organi di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione, un anno prima di ogni riunione della conferenza delle parti della Convenzione, tutte le informazioni relative al pertinente periodo precedente richieste per la stesura dei rapporti di cui all'articolo VIII, paragrafo 7, lettera b), della Convenzione, nonché le informazioni equivalenti sulle disposizioni del presente regolamento che esulano dal campo di applicazione della Convenzione. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, il formato in cui tali informazioni sono presentate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento.

d) In base alle informazioni di cui alla lettera c) presentate dagli Stati membri, la Commissione rende disponibile un quadro generale a livello di Unione che illustra in che misura è attuato il presente regolamento e ne è garantita l'applicazione.

e) Le autorità di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 giugno di ogni anno, tutte le informazioni relative all'anno precedente per la stesura del rapporto annuale sul commercio illegale di cui alla risoluzione CITES Conf. 11.17 (Rev. CoP 17).

▼M14

5. Ai fini della preparazione delle modifiche agli allegati, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti. La Commissione specifica le informazioni richieste, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

▼B

►C1 6. Senza pregiudizio della direttiva ◀ 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente ⁽¹⁾, la Commissione adotta le misure adeguate per tutelare il carattere riservato delle informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento.

*Articolo 16***Sanzioni**

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:

- a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;
- b) inosservanza delle prescrizioni specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;
- c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;
- d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;
- e) omessa o falsa notifica all'importazione;
- f) il trasporto di esemplari vivi non correttamente preparati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamenti;
- g) uso di esemplari delle specie elencate nell'allegato A difforme dall'autorizzazione concessa all'atto del rilascio della licenza di importazione o successivamente;
- h) commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b);
- i) il trasporto di esemplari nella o dalla Comunità ovvero transito attraverso la stessa senza la licenza o il certificato prescritti rilasciati in conformità del regolamento e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo parte contraente della Convenzione, in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- j) acquisto, o offerta di acquisto, acquisizione a fini commerciali, uso a scopo di lucro, esposizione al pubblico per fini commerciali, alienazione nonché detenzione, offerta o trasporto a fini di alienazione, di esemplari in violazione dell'articolo 8;
- k) uso di una licenza o di un certificato per un esemplare diverso da quello per il quale sono stati rilasciati;

⁽¹⁾ GU n. L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

▼B

- l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;
 - m) omessa comunicazione del rigetto di una domanda di licenza o certificato, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3.
2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 debbono essere commisurati alla natura e alla gravità delle violazioni e contemplare norme sul sequestro e, se del caso, sulla confisca degli esemplari.
3. L'esemplare confiscato è affidato all'organo di gestione dello Stato membro in cui è avvenuta la confisca, il quale:
- a) previa consultazione dell'autorità scientifica di tale Stato membro, colloca o comunque cede l'esemplare alle condizioni che ritenga appropriato e secondo gli obiettivi e le disposizioni della Convenzione e del presente regolamento; e
 - b) nel caso di un esemplare vivo introdotto nella Comunità, può previa consultazione con lo Stato da cui esso è stato esportato, restituire l'esemplare a tale Stato a spese della persona che ha commesso l'infrazione.
4. Se un esemplare vivo di una specie elencato negli allegati B o C giunge, in provenienza da un paese terzo, a un luogo di introduzione senza la prescritta licenza o certificato validi, l'esemplare può essere sequestrato e confiscato oppure, ove il destinatario rifiuti di riconoscere l'esemplare, le autorità competenti dello Stato membro responsabili del luogo di introduzione possono, se del caso, respingere la spedizione e imporre al vettore di rinviare l'esemplare al luogo di partenza.

*Articolo 17***Gruppo di consulenza scientifica**

1. È istituito un gruppo di consulenza scientifica composto dai rappresentanti della o delle autorità scientifiche di ogni Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. a) Il gruppo di consulenza scientifica esamina qualsiasi questione scientifica, relativa all'applicazione del presente regolamento — in particolare quelle concernenti l'articolo 4, paragrafi 1 a), 2 a) e 6 — sollevata dal presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di un suo componente o del comitato
- b) La Commissione comunica al comitato i pareri del gruppo di consulenza scientifica.

▼M9*Articolo 18*

1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ⁽¹⁾; tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

⁽¹⁾ Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

▼ M9

Il periodo di cui all'articolo 5 paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. Per i compiti che il Comitato deve svolgere in virtù dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta. La Commissione adotta le misure proposte.

▼ M14

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 *bis*, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 *bis*, paragrafi da 1 a 4, e paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5 *bis*, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a un mese, un mese e due mesi.

Articolo 19

1. La Commissione adotta le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 6, all'articolo 5, paragrafo 7, lettera b), all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 15, paragrafo 4, lettere a) e c), all'articolo 15, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

La Commissione stabilisce il modello dei documenti di cui agli articoli 4 e 5, all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 10 secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

2. La Commissione adotta le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 7, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 5 e all'articolo 12, paragrafo 4. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

3. La Commissione definisce condizioni e criteri uniformi per quanto riguarda:

- a) il rilascio, la validità e l'uso dei documenti di cui agli articoli 4 e 5, all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 10;
- b) l'uso di certificati fitosanitari di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, punto i);
- c) la definizione, se necessario, di procedure di marcatura degli esemplari per facilitarne l'identificazione e garantire l'osservanza delle disposizioni.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

▼ M14

4. La Commissione adotta, se necessario, ulteriori misure intese ad attuare risoluzioni della conferenza delle parti della convenzione, decisioni o raccomandazioni del comitato permanente della convenzione e raccomandazioni del segretariato della convenzione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

5. La Commissione procede alla modifica degli allegati da A a D, ad eccezione delle modifiche dell'allegato A che non risultano da decisioni della conferenza delle parti della convenzione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 4.

▼ B*Articolo 20***Disposizioni finali**

Ogni Stato membro notifica alla Commissione e al segretariato della Convenzione le disposizioni specificamente emanate ai fini dell'applicazione del presente regolamento, nonché tutti gli strumenti giuridici e le azioni intraprese per la sua applicazione ed esecuzione.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 21

1. Il regolamento (CEE) n. 3626/82 è abrogato.
2. In attesa dell'adozione delle misure previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono mantenere o continuare ad applicare le misure adottate conformemente al regolamento (CEE) n. 3626/82 e al regolamento (CEE) n. 3418/83 della Commissione, del 28 novembre 1983, recante modalità uniformi per il rilascio e per l'uso dei documenti richiesti ai fini dell'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione ⁽¹⁾.

▼ M14

3. La Commissione, due mesi prima dell'applicazione del presente regolamento, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, ed in accordo con il gruppo di consulenza scientifica:

▼ B

- a) verifica che nessun elemento giustifichi restrizioni all'introduzione nella Comunità delle specie dell'allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82 non incluse nell'allegato A del presente regolamento;
- b) adotta un regolamento che trasforma l'allegato D in un elenco rappresentativo di specie rispondenti ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a).

⁽¹⁾ GU n. L 344 del 7.12.1983, pag. 1.

▼B

Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1997.

Gli articoli 12, 13, 14, paragrafo 3, 16, 17, 18, 19 e 21, paragrafo 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼ M24▼ C6

ALLEGATO

Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
 - a) secondo il nome delle specie; o
 - b) secondo l'insieme delle specie appartenenti a un taxon superiore o a una parte designata di detto taxon.
2. L'abbreviazione «spp.» designa tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.
4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
5. Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
 - a) «ssp.» designa le sottospecie;
 - b) «var(s)» designa la/le varietà; e
 - c) «fa» designa le forme.
6. I simboli «(I)», «(II)» e «(III)» posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note 7, 8 e 9. L'assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della convenzione.
7. Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della convenzione.
8. Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della convenzione.
9. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell'appendice III.
10. Secondo la definizione fornita nell'ottava edizione nel codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate, per «cultivar» si intende un insieme di piante che (a) è stato selezionato in funzione di un carattere particolare o un insieme di caratteri particolari, (b) è distinto, uniforme e stabile per quanto riguarda tali caratteri e (c) quando propagato in modo adeguato mantiene tali caratteri. Un nuovo taxon di un cultivar non può essere considerato tale fino a quando il nome della sua categoria e la sua delimitazione non sono stati pubblicati nell'edizione più recente del Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate.

⁽¹⁾ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

⁽²⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

▼ C6

11. Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti al presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.
12. Se una specie è compresa nell'allegato A, B o C, l'animale o la pianta interi, sia vivi che morti, e tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato. Per quanto concerne le specie animali di cui all'allegato C e le specie vegetali di cui agli allegati B o C, tutte le parti e i prodotti delle specie sono compresi nello stesso allegato, salvo se tale specie reca un'annotazione indicante che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. Ai sensi dell'articolo 2, lettera t), il simbolo «#», seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del presente regolamento:
 - #1 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
 - a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese);
 - b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; e
 - d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* propagate artificialmente.
 - #2 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
 - a) semi e polline; e
 - b) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
 - #3 Serve a designare radici intere o tranciate e parti di radici, ad esclusione di parti lavorate o prodotti derivati come polveri, pillole, estratti, tonici, infusioni e dolciumi.
 - #4 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
 - a) semi (comprese capsule di Orchidaceae), spore e polline (masse polliniche comprese). La deroga non riguarda i semi di Cactaceae spp. esportati dal Messico e i semi di *Beccariophoenix madagascariensis* e *Dypsis decaryi* esportati dal Madagascar;
 - b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;
 - d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* (Orchidaceae) e della famiglia delle Cactaceae acclimate o propagate artificialmente;
 - e) fusti, fiori nonché parti e prodotti derivati di piante dei generi *Opuntia*, sottogenere *Opuntia*, e *Selenicereus* (Cactaceae) acclimate o propagate artificialmente; e
 - f) prodotti finiti di *Aloe ferox* e *Euphorbia antisyphilitica* imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
 - #5 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.

▼ C6

- #6 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato.
- #7 Serve a designare tronchi, trucioli di legno, polveri e estratti.
- #8 Serve a designare parti sotterranee (ossia radici e rizomi): intere, parti e in polvere.
- #9 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto quelli recanti l'etichetta «Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant *CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]*».
- #10 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura, compresi articoli in legno non finiti utilizzati per la fabbricazione di archi per strumenti musicali a corde.
- #11 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato, polveri ed estratti. I prodotti finiti elaborati a partire da tali estratti, compresi i profumi, non sono interessati da questa annotazione.
- #12 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato ed estratti. I prodotti finiti elaborati a partire da tali estratti, compresi i profumi, non sono interessati da questa annotazione.
- #13 Designa la polpa (nota anche come «endosperma» o «copra») e tutti i prodotti che ne sono derivati.
- #14 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
- semi e polline;
 - colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - frutti;
 - foglie;
 - polveri esauste di legno di agar, compresa la polvere compressa in tutte le sue forme;
 - prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio; questa deroga non riguarda trucioli di legno, perle, rosari e sculture.
- #15 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
- foglie, fiori, polline, frutti e semi;
 - prodotti finiti fino a un peso massimo del legno delle specie in elenco di 10 kg per spedizione;
 - strumenti musicali finiti, parti di strumenti musicali finiti e accessori di strumenti musicali finiti;
 - parti e prodotti derivati di *Dalbergia cochinchinensis* considerati nell'annotazione #4;
 - parti e prodotti derivati di *Dalbergia* spp. originari ed esportati dal Messico, considerati nell'annotazione #6;
- #16 Serve a designare semi, frutti e olio;
- #17 Tronchi, legno segato, fogli da impiallacciatura, compensato e legno trasformato.

▼ C6

13. I termini e le espressioni seguenti, usati nelle annotazioni dei presenti allegati, sono così definiti:

Estratto

Qualsiasi sostanza ottenuta direttamente da materiale vegetale con mezzi fisici o chimici, indipendentemente dal processo di lavorazione. L'estratto può essere solido (ad esempio, cristalli, resine, particelle fini o grossolane), semisolido (ad esempio, gomme, cere) o liquido (ad esempio, soluzioni, tinture, oli e oli essenziali).

Strumenti musicali finiti

Uno strumento musicale (come indicato nel Sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane, Capitolo 92; strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti) che è pronto per essere suonato o richiede unicamente l'installazione di alcune parti per poter essere suonato. Questo termine comprende strumenti antichi (di cui ai codici 97.05 e 97.06 del sistema armonizzato; oggetti d'arte, da collezione o di antichità).

Accessori di strumenti musicali finiti

Un accessorio di uno strumento musicale (come indicato nel Sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane, Capitolo 92; strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti) separato dallo strumento musicale e appositamente concepito o modellato per essere utilizzato in associazione con uno strumento e che non richiede ulteriori modifiche per essere utilizzato.

Parti di strumenti musicali finiti

Una parte (come indicato nel Sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane, Capitolo 92; strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti) di uno strumento musicale che è pronta per essere installata ed è appositamente concepita e modellata per essere utilizzata esplicitamente in associazione con lo strumento affinché lo si possa suonare.

Prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio

Prodotti, spediti separatamente o in blocchi, che non richiedono ulteriore lavorazione, imballati, etichettati per l'uso finale o la vendita al dettaglio, atti ad essere venduti a o utilizzati dal grande pubblico.

Polvere

Sostanza secca e solida sotto forma di particelle fini o grossolane.

Spedizione

Carico trasportato nei termini stabiliti da una polizza di carico o una lettera di vettura aerea, indipendentemente dalla quantità o numero di container o pacchi, o pezzi indossati, trasportati o contenuti nel bagaglio personale.

10 kg per spedizione

Nell'espressione «10 kg per spedizione», il limite di 10 kg dovrebbe essere interpretato come se riferito al peso dei singoli pezzi di ciascun articolo di una spedizione di legno delle specie considerate. In altre parole il limite di 10 kg deve essere valutato rispetto al peso delle singole parti di legno della specie *Dalbergia/Guibourtia* contenute in ciascun articolo della spedizione, e non rispetto al peso complessivo della spedizione

▼ C6**Legno trasformato**

Definito dal codice 44.09 del Sistema armonizzato: Legno (comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, con incastri a V, con modanature o simili) lungo uno o più orli, estremità o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa.

Trucioli di legno

Legno che è stato ridotto in piccoli frammenti.

14. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di FLORA inclusi nell'allegato A è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di tali specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportati in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti al presente regolamento.
15. L'urina, le feci e l'ambra grigia che costituiscono rifiuti ottenuti senza manipolazione dall'animale in questione non sono soggette al presente regolamento.
16. Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell'allegato D, il presente regolamento si applica solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esso si applica anche ad altre parti e prodotti derivati:
 - § 1 Le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate.
17. Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D, il presente regolamento si applica solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esso si applica anche ad altre parti e prodotti derivati:
 - § 3 Piante secche e fresche compresi, ove del caso, foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, cortecce e frutti.
 - § 4 Tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
FAUNA				
CHORDATA (CORDATI)				
MAMMALIA				Mammiferi
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				Antilocapra
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Antilocapra
Bovidae	<p><i>Addax nasomaculatus</i> (I)</p> <p><i>Bos gaurus</i> (I) (esclude la forma addomesticata di <i>Bos frontalis</i>, che non è soggetta al presente regolamento)</p> <p><i>Bos mutus</i> (I) (esclude la forma addomesticata di <i>Bos grunniens</i>, che non è soggetta al presente regolamento)</p> <p><i>Bos sauveli</i> (I)</p>	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<p><i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal/Pakistan)</p> <p><i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan)</p>	<p>Antilopi, bovini, cefalofi, gazzelle, capre, pecore ecc.</p> <p>Antilope addax</p> <p>Pecora crinita o ammotrago</p> <p>Antilope cervicapra</p> <p>Gaur</p> <p>Yack selvatico</p> <p>Couprey</p> <p>Nilgau</p>

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (esclude la forma addomesticata di <i>Bubalus bubalis</i> , che non è soggetta al presente regolamento)	Bufalo indiano
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Anoa o bufalo pigmeo di pianura
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Bufalo di Mindoro o Tamaru
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa di montagna
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Markor di Bukhara o capra di Falconer
		<i>Capra caucasica</i> (II)		Stambecco del Caucaso
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (esclude la forma domestica che non è soggetta al presente regolamento)	Capra selvatica
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	Stambecco siberiano
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Capricorno cinese
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Capricorno rosso
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Capricorno di Sumatra o Seran
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Capricorno dell'Himalaya
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Cefalofo dalla schiena nera
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Cefalofo di Jentink
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Cefalofo di Fernando Poo
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Cefalofo dei boschi o dalla schiena nera
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Cefalofo zebra

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)		<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	Chinkara
				Gazzella di Cuvier
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)		<i>Gazella dorcas</i> (III Algeria/Tunisia)	Gazzella dorcade
	<i>Hippotragus niger varians</i> (I)			Gazzella bianca
		<i>Kobus leche</i> (II)		Antilope nera gigante
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Cobo lichi
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Goral cinese
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral rosso
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Goral grigio
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazzella dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Orice dalle corna a sciabola
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Orice bianco o d'Arabia
		<i>Ovis ammon</i> (II)		Argali degli Altai
		<i>Ovis arabica</i> (II)		
		<i>Ovis bochariensis</i> (II)		Mufone di Bukhara
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Pecora delle Montagne Rocciose

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		Ovis collium (II) (*)		Argali o pecora del Kazakistan
		Ovis cycloceros (II)		Mufone afgano
		Ovis darwini (II) (*)		Argali del Gobi
	<i>Ovis gmelini</i> (I) (popolazione di Cipro)			Mufone anatolico/armeno
	Ovis hodgsonii (I)			Mufone dell'Himalaya
		<i>Ovis jubata</i> (II) (*)		Argali cinese
		<i>Ovis karelini</i> (II) (*)		Argali o pecora del Tien Shan
	Ovis nigrimontana (I)			Argali dei Karatau
		<i>Ovis polii</i> (II) (*)		Argali del Pamir o pecora di Marco Polo
		<i>Ovis punjabiensis</i> (II)		Mufone del Punjab o Urial
		<i>Ovis severtzovi</i> (II) (*)		Argali dei Nurataui o pecora del Kizil-Kum
	<i>Ovis vignei</i> (I)			Mufone del Kashmir o Urial
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Antilope tibetana o Chiru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Cefalofo azzurro
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)	Bharal
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Antilope del Vu Quang
	Rupicapra pyrenaica ornata (II)			Camoscio d'Abruzzo
		<i>Saiga borealis</i> (II) (quota di esportazione pari a zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali)		Saiga della Mongolia

▼C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Saiga tatarica</i> (II) (quota di esportazione pari a zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali)		Saiga della steppa
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Antilope quadricorne
Camelidae	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (ad eccezione delle seguenti popolazioni: Argentina [le popolazioni delle province Jujuy, Catamarca e Salta e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], Bolivia [l'intera popolazione], Cile [popolazione della regione di Tarapacá e della regione di Arica e Parinacota], Ecuador [l'intera popolazione] e Perù [l'intera popolazione], che figurano nell'allegato B)	<i>Lama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) (solo le popolazioni dell' Argentina [le popolazioni delle province Jujuy, Catamarca e Salta e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], della Bolivia [l'intera popolazione], del Cile [popolazione della regione di Tarapacá e della regione di Arica e Parinacota], Ecuador [l'intera popolazione], del Perù [l'intera popolazione]; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A) ⁽¹⁾		Cammelli, guanaco, vigogna Guanaco Vigogna
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I)		<i>Axis porcinus</i> (III Pakistan (ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)	Cervi, huemul, muntjak, pudu Cervo porcino di Calamian Cervo porcino di Bawean o Kuhl Cervo porcino Cervo porcino dell'Indocina Cervo delle paludi Cervo di Bukara o del Turkestan
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (solo le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (ad eccezione delle popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan, che sono incluse nell'allegato A)		Cervi muschiati Cervi muschiati o Moschi
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Babirussa, cinghiali, maiali Babirussa Babirussa di Buru Babirussa del Nord Sulawesi Babirussa di Togia Cinghiale nano
Tayassuidae	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A ed escluse le popolazioni di <i>Pecari tajacu</i> del Messico e degli Stati Uniti che non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Pecari Pecari Pecari gigante
CARNIVORA				
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Panda minore o rosso

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Canidae	<p><i>Canis lupus</i> (I/II) (tutte le popolazioni ad eccezione di quelle della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan figurano nell'appendice I; tutte le altre popolazioni figurano nell'appendice II. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati <i>Canis lupus familiaris</i> e <i>Canis lupus dingo</i>)</p> <p><i>Canis simensis</i></p> <p><i>Speothos venaticus</i> (I)</p>	<p><i>Canis lupus</i> (II) (popolazioni della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati <i>Canis lupus familiaris</i> e <i>Canis lupus dingo</i>)</p> <p><i>Cerdocyon thous</i> (II)</p> <p><i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)</p> <p><i>Cuon alpinus</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex culpaeus</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex fulvipes</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex griseus</i> (II)</p> <p><i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)</p> <p><i>Vulpes cana</i> (II)</p> <p><i>Vulpes zerda</i> (II)</p>	<p><i>Canis aureus</i> (III India)</p> <p><i>Vulpes bengalensis</i> (III India)</p>	<p>Cani, volpi, lupi</p> <p>Sciacallo dorato</p> <p>Lupo comune</p> <p>Lupo del Simien o di Etiopia</p> <p>Cerdocione</p> <p>Crisocione</p> <p>Cuon Alpino</p> <p>Volpe delle Ande</p> <p>Volpe di Darwin</p> <p>Volpe grigia dell'Argentina</p> <p>Volpe grigia della Pampa</p> <p>Speoto o Itticione</p> <p>Volpe del Bengala</p> <p>Volpe di Blanford</p> <p>Fennec</p>

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Eupleridae		<p><i>Cryptoprocta ferox</i> (II)</p> <p><i>Eupleres goudotii</i> (II)</p> <p><i>Fossa fossana</i> (II)</p>		<p>Eupleridi</p> <p>Fossa</p> <p>Eupleride di Goudot</p> <p>Civetta del Madagascar o Fanaloka</p>
Felidae	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (quote annue di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Il commercio di tali esemplari è soggetto all'articolo 4, paragrafo 1).</p>	<p><i>Felidae</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A. Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti al presente regolamento. Per Panthera leo (popolazioni africane): è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per esemplari di ossa, pezzi di ossa, prodotti a base di ossa, artigli, scheletri, crani e denti prelevati dall'ambiente selvatico per fini commerciali.</p> <p>Saranno fissate annualmente e comunicate al segretariato CITES le quote annue per il commercio di ossa, pezzi di ossa, prodotti a base di ossa, artigli, scheletri, crani e denti provenienti da imprese di allevamento in cattività del Sudafrica).</p>		<p>Felidi, ghepardi, leopardi, leoni, tigri ecc.</p> <p>Felidi</p> <p>Ghepardo</p>

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Caracal caracal</i> (I) (Solo la popolazione dell'Asia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (Solo le popolazioni del Centro e del Nord America; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus guttulus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobita</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><i>Lynx lynx</i> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis diardi</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo</i> (I) (Solo la popolazione dell'India, tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p>			<p>Caracal o Lince africana o del deserto</p> <p>Gatto dorato asiatico</p> <p>Gatto dai piedi neri</p> <p>Gatto selvatico</p> <p>Jaguarondi</p> <p>Gatto di Geoffroy</p> <p>Tigrina del Sud</p> <p>Gatto delle Ande</p> <p>Ocelot</p> <p>Gatto tigre o Oncilla</p> <p>Margay</p> <p>Lince</p> <p>Lince pardina</p> <p>Leopardo nebuloso del Borneo o della Sonda</p> <p>Leopardo nebuloso</p> <p>Leone asiatico</p> <p>Giaguaro</p>

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Panthera uncia</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (solo le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (solo la popolazione dell'India; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Puma concolor</i> (I) (solo le popolazioni di Costa Rica e Panama; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p>			<p>Leopardo o pantera</p> <p>Tigre</p> <p>Leopardo delle nevi</p> <p>Gatto marmorato</p> <p>Gatto leopardo del Bengala</p> <p>Gatto di Iriomote</p> <p>Gatto dalla testa piatta</p> <p>Gatto rugginoso</p> <p>Puma, coguaro o leone di montagna</p>
Herpestidae			<p><i>Herpestes edwardsi</i> (III India/Pakistan)</p> <p><i>Herpestes fuscus</i> (III India)</p> <p><i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)</p> <p><i>Herpestes smithii</i> (III India)</p> <p><i>Herpestes urva</i> (III India)</p> <p><i>Herpestes vitticollis</i> (III India)</p>	<p>Manguste</p> <p>Mangusta grigia indiana</p> <p>Mangusta a coda corta indiana</p> <p>Piccola mangusta asiatica</p> <p>Mangusta di Giava</p> <p>Mangusta rossiccia o di Smith</p> <p>Mangusta cancrivora</p> <p>Mangusta a collo striato</p>

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Hyaenidae			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan) <i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Protele, iene Iena striata Protele crestato
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Moffette Moffetta della Patagonia
Mustelidae Lutrinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (solo le popolazioni del Camerun e della Nigeria; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) <i>Aonyx cinerea</i> (I) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I) <i>Lutrogale perspicillata</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)	Lutrinae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Tassi, martore, donnole ecc. Lontre Lontre Lontra dalle guance bianche del Camerun Lontra asiatica dalle piccole unghie o lontra nana Lontra di mare meridionale Lontra marina Lontra a coda lunga del Centro e del Sud America Lontra di fiume meridionale Lontra comune Lontra del Giappone Lontra liscia Lontra gigante del Brasile o Arirai

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Mustelinae	<i>Mustela nigripes</i> (I)		<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Martes flavigula</i> (III India) <i>Martes foina intermedia</i> (III India) <i>Martes gwatkinsii</i> (III India) <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Grigioni, martore, taira, donnole Taira Martora dalla gola gialla Martora del Nilgiri Tasso del miele Puzzola dai piedi neri
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		Trichechi Tricheco
Otariidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (I) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Arctocefali, leoni marini Arctocefali Arctocefalo di Juan Fernandez Arctocefalo della Guadalupa
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Foche Elefante marino Foche monache
Procyonidae			<i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Coati, bassaricione Nasua dal naso bianco Nasua o Coati rosso Cercoletto

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Ursidae	<p><i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)</p> <p><i>Helarctos malayanus</i> (I)</p> <p><i>Melursus ursinus</i> (I)</p> <p><i>Tremarctos ornatus</i> (I)</p> <p><i>Ursus arctos</i> (I/II) (solo le popolazioni di Bhutan, Cina, Messico e Mongolia e le sottospecie <i>Ursus arctos isabellinus</i> figurano nell'appendice I; le altre popolazioni e sottospecie figurano nell'appendice II)</p> <p><i>Ursus thibetanus</i> (I)</p>	<p>Ursidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p>		<p>Orsi</p> <p>Orsi</p> <p>Panda gigante</p> <p>Orso malese o Biruang</p> <p>Orso labiato</p> <p>Orso dagli occhiali</p> <p>Orso bruno</p> <p>Orso tibetano o dal collare</p>
Viverridae		<p><i>Cynogale bennettii</i> (II)</p> <p><i>Hemigalus derbyanus</i> (II)</p>	<p><i>Arctictis binturong</i> (III India)</p> <p><i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)</p> <p><i>Paguma larvata</i> (III India)</p> <p><i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)</p> <p><i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)</p>	<p>Binturong, civette, linsanghi</p> <p>Binturong</p> <p>Civetta zibetto</p> <p>Civetta lontra o Mampalon</p> <p>Civetta delle palme fasciata</p> <p>Civetta delle palme mascherata</p> <p>Civetta delle palme comune</p> <p>Civetta delle palme di Jerdon</p>

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Viverra civettina</i> (III India) <i>Viverra zibetha</i> (III India) <i>Viverricula indica</i> (III India)	Linsango fasciato Linsango macchiato Civetta a grandi macchie del Malabar Civetta indiana maggiore Civetta indiana minore
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) (2)			Cetacei (delfini, focene, balene) Cetacei
CHIROPTERA				
Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Chiroteri Vampiro dalle strisce bianche
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) <i>Pteropus</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Pteropus brunneus</i>)		Volpi volanti o pteropi Volpi volanti Volpi volanti o Pteropi Pteropo delle isole Truk Pteropo di Livingstone Pteropo del Giappone Pteropo delle Marianne Pteropo di Ponape (isola)

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)			Pteropo di Pelew Pteropo di Palau Pteropo di Rodrigues Pteropo delle Samoa Pteropo insulare Pteropo di Kosrae Pteropo di Pemba Pteropo di Yap
<p>CINGULATA</p> <p>Dasypodidae</p>	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)	<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	<p>Armadilli</p> Armadillo dalla coda nuda maggiore Armadillo villosa Armadillo gigante o Tatù
<p>DASYUROMORPHIA</p> <p>Dasyuridae</p>	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			<p>Topi marsupiali</p> Topo marsupiale dalla coda lunga Topo marsupiale delle sabbie

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
DIPROTODONTIA				
Macropodidae	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Canguri, uallabi Canguro arboricolo grigio Canguro arboricolo orsino o nero Canguro lepre occidentale Canguro striato Uallabi dalle briglie
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Cuschi Cusco orientale Cusco meridionale o grigio Falangero lanoso Cusco dell'Isola dell'Ammiraglio Falangero o cusco macchiato Cusco di Waigeou
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Ratti canguro Bettonge
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Vombati Vombato dal naso peloso del Queensland
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Lepri, conigli Caprolago ispido Coniglio dei vulcani

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Echidne Zaglossi o Echidne della Nuova Guinea
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Peramele Peramele nasuto di Bougainville
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bilbi Bandicoot-coniglio (Bilbi)
PERISSODACTYLA				
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (esclude la forma addomesticata di <i>Equus asinus</i> , che non è soggetta al presente regolamento) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (la specie è elencata nell'appendice II ma le sottospecie <i>Equus hemionus hemionus</i> e <i>Equus hemionus khur</i> figurano nell'appendice I) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II) <i>Equus zebra zebra</i> (II)		Cavalli, asini selvatici, zebre Asino selvatico africano Zebra di Grevy Asino selvatico asiatico o Emione Kiang Cavallo di Przewalski Zebra di Hartmann Zebra di montagna del Capo

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (solo le popolazioni dell'eSwatini e del Sudafrica; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A. Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e il commercio di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		Rinoceronti Rinoceronti Rinoceronte bianco del sud
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapiri Tapiri Tapiro comune
PHOLIDOTA Manidae	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I)	<i>Manis</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Pangolini Pangolini Pangolino indiano Pangolino delle Filippine Pangolino gigante Pangolino del Borneo

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)			Pangolino cinese Pangolino di Temminck o del Capo Pangolino dalla coda lunga Pangolino arboreo o tricuspide
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Bradipi tridattili Bradipo pigmeo Bradipo boliviano
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Mirmecofagidi Formichiere gigante Tamandua del Messico
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Primati (scimmie antropomorfe e scimmie) Primati
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Scimmie del nuovo mondo (scimmie urlatrici, scimmie ragno) Aluatta dell'isola di Coiba Aluatta dal mantello Aluatta del Guatemala Scimmia ragno (atele) di Geoffroy Scimmia ragno (atele) di Geoffroy Muriqui meridionale Muriqui settentrionale Lagotrice dalla coda gialla

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Uistiti, tamarindi, scimmie del nuovo mondo Callimico di Goeldi Uistiti dalle orecchie bianche Uistiti dalla testa gialla Scimmie leonine o Leontocebi Tamarino calvo o Marikina Tamarino di Geoffroy Tamarino dai piedi bianchi Tamarino di Martins Tamarino edipo Saimiri del Centro America
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I)			Scimmie del vecchio mondo Cercocebo dal berretto Cercopiteco Diana Cercopiteco di Roloway Cercopiteco dalla coda dorata Colobo nero Sileno Bertuccia di Barberia Drillo Mandrillo Nasica

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Piliocolobus foai</i> (II)			Colobo rosso dell’Africa centrale
	<i>Piliocolobus gordonorum</i> (II)			Colobo rosso di Uzungwa
	<i>Piliocolobus kirkii</i> (I)			Colobo rosso di Zanzibar
	<i>Piliocolobus pennantii</i> (II)			Colobo rosso di Pennant
	<i>Piliocolobus preussi</i> (II)			Colobo rosso di Preuss
	<i>Piliocolobus rufomitratu</i> s (I)			Colobo rosso del Fiume Tana
	<i>Piliocolobus tephrosceles</i> (II)			Colobo rosso dell’Uganda
	<i>Piliocolobus tholloni</i> (II)			Colobo rosso di Thollon
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Presbite delle Mentawai
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Langur o rinopitechi
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Rinopitechi
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Entello del Kashmir
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Entello delle pianure meridionali
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Entello
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Entello del Tarai
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Entello dai piedi neri
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Entello dal ciuffo
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Entello del Nepal
	<i>Simias concolor</i> (I)			Rinopiteco di Pagai
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Presbite di Delacour
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Presbite del Tonchino
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Presbite dorato

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Presbita dell'Hatinh Presbite dei Nilgiri Entello del Laos Presbite dal ciuffo Entello testa bianca Presbite di Shortridge
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			Chirogalei Chirogalei
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Aye-aye Aye-aye
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Scimpanzé, gorilla, orangutan Gorilla di montagna Gorilla Scimpanzé e Bonobo Orangutan di Sumatra Orangutan
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Gibboni Gibboni
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Indridi Indridi
Lemuridae				Lemuri

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Lemuridae spp. (I)			Lemuri
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Lepilemuri Lepilemuri
Lorisiidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lori Lori lenti
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Uacari, callicebi, chiropoti Uacari Callicebo di Barbara Brown Callicebo costiero Callicebo dalla fronte nera Callicebo mascherato Chiropote dal naso bianco
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsi Tarsi
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, che sono incluse nell'allegato B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (solo le popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe ⁽³⁾ ; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A)		Elefanti Elefante indiano o asiatico Elefante africano

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
RODENTIA				
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti al presente regolamento)			Cincillà Cincillà
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Paca Paca
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Aguti punteggiato Aguti punteggiato
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Istrici del nuovo mondo Coendu messicano Coendu spinoso
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Istrici del vecchio mondo Istrice crestata del Nord Africa
Muridae		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyomys pedunculatus</i> (II)		Topi, ratti Leporillo costruttore Falso topo della baia di Shark Falso ratto d'acqua Ratto delle rocce dell'Australia centrale

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III India) <i>Marmota himalayana</i> (III India)	Scoiattoli terricoli, scoiattoli arboreicoli Cane di prateria del Messico Marmotta dalla coda lunga Marmotta dell'Himalaya Scoiattoli giganti
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Tupaie
SIRENIA				
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugonghi Dugongo
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Manati o Lamantini Lamantino delle Amazzoni Lamantino dei Caraibi Lamantino africano
AVES				Uccelli
ANSERIFORMES				
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II)		Anatre, oche, cigni ecc. Anatra delle Auckland Anatra di Bernier del Madagascar Alzavola bruna Alzavola asiatica Germano di Laysan Anatra dell'Isola di Campbell

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	Occhioni Occhione bistriato
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			Gabbiani, sterne Gabbiano della Mongolia
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			Chiurli, pantane Chiurlo boreale Chiurlottello Pantana macchiata
CICONIIFORMES				
Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Garzette, aironi Airone bianco maggiore Airone guardabuoi Garzetta
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Becco a scarpa Becco a scarpa
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Cicogne Cicogna dal becco nero Cicogna nera Cicogna di Storm Jabiru Marabù maggiore asiatico Tantalo cinereo

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Fenicotteri Fenicotteri Fenicottero rosa
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibis, spatole Ibis rosso Ibis calvo Ibis eremita Ibis del Giappone Spatola Ibis gigante
COLUMBIFORMES				
Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I) <i>Leptotila wellsi</i> <i>Streptopelia turtur</i>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	 <i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Colombi, piccioni Colomba delle Nicobare Tortora barrata di porpora Piccione selvatico Colomba imperiale di Mindoro Colomba pugnalata Colombe coronate Tortora di Granada Colombo rosata Tortora selvatica

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				Buceri
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Bucero collarossiccio
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Buceri
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Buceri
	<i>Buceros bicornis</i> (I)	<i>Buceros</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Calao o bucono bicolore del Nord
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Buceri
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Calao o bucono dall'elmo
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Buceri
				Bucero tascaliscia
CUCULIFORMES				
Musophagidae				Turachi
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Turachi
				Turaco di Bannerman

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A, di una specie della famiglia <i>Cathartidae</i> inclusa nell'allegato C; le altre specie di tale famiglia non sono incluse negli allegati del presente regolamento; ad eccezione della specie <i>Caracara lutosa</i>)		Rapaci diurni (aquile, falchi, avvoltoi) Rapaci diurni
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegyptius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II)			Falchi, aquile Sparviere levantino Astore Sparviere Avvoltoio monaco Aquila imperiale spagnola Aquila reale Aquila anatraia maggiore Aquila imperiale Aquila anatraia minore Poiana Poiana calzata Poiana codabianca Nibbio di Wilson o di Cuba Biancone Falco di palude

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Circus cyaneus</i> (II)</p> <p><i>Circus macrourus</i> (II)</p> <p><i>Circus pygargus</i> (II)</p> <p><i>Elanus caeruleus</i> (II)</p> <p><i>Eutriorchis astur</i> (II)</p> <p><i>Gypaetus barbatus</i> (II)</p> <p><i>Gyps fulvus</i> (II)</p> <p><i>Haliaeetus</i> spp. (V/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> è elencata nell'appendice I; le altre specie figurano nell'appendice II)</p> <p><i>Harpia harpyja</i> (I)</p> <p><i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)</p> <p><i>Hieraaetus pennatus</i> (II)</p> <p><i>Leucopternis occidentalis</i> (II)</p> <p><i>Milvus migrans</i> (II) (ad eccezione di <i>Milvus migrans lineatus</i> che figura nell'allegato B)</p> <p><i>Milvus milvus</i> (II)</p> <p><i>Neophron percnopterus</i> (II)</p> <p><i>Pernis apivorus</i> (II)</p> <p><i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>Albanella reale</p> <p>Albanella pallida</p> <p>Albanella minore</p> <p>Nibbio bianco</p> <p>Aquila serpentaria del Madagascar</p> <p>Gipeto</p> <p>Grifone</p> <p>Aquile di mare</p> <p>Arpia</p> <p>Aquila del Bonelli</p> <p>Aquila minore</p> <p>Poiana dorsogrigio</p> <p>Nibbio bruno</p> <p>Nibbio reale</p> <p>Capovaccaio</p> <p>Falco pecchiaiolo</p> <p>Aquila delle Filippine</p>
Cathartidae	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)</p>	<p>Avvoltoi del nuovo mondo</p> <p>Condor della California</p> <p>Avvoltoio papa</p> <p>Condor delle Ande</p>

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II) <i>Falco columbarius</i> (II) <i>Falco eleonora</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumanni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (solo la popolazione delle Seychelles) <i>Falco peregrinoides</i> (I) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)			Falchi Gheppio delle Seychelles Lanario Falco sacro Smeriglio Falco della regina Falco laggar Falco grillaio Gheppio dell'isola Aldabra Falcone di Barberia Falco pellegrino Gheppio delle Mauritius Girfalco Lodolaio Gheppio Falco cuculo
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Falchi pescatori Falco pescatore
GALLIFORMES				
Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Colombia) <i>Crax blumenbachii</i> (I)			Hocco dal becco blu Hocco dal becco rosso

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I) <i>Penelope albipennis</i> (I) <i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Colombia) <i>Crax globulosa</i> (III Colombia) <i>Crax rubra</i> (III Colombia/Guatemala/Honduras) <i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia) <i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Hocco dal becco giallo Hocco faccianuda Hocco dai bargigli Hocco globicero Miti o Hocco a becco di rasoio Crace di Derby Ciacialaca Crace dall'elmo Penelope dalle ali bianche Penelope purpurea Ciacialaca nero del Guatemala Penelope dalla fronte nera Penelope di Trinidad
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Megapodi Maleo
Phasianidae	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II)		Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani Argo maggiore Fagiano di Wallich Colino della Virginia mascherato Fagiano orecchiuto bianco Fagiano orecchiuto bruno

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Gallo di Sonnerat o Gallo grigio
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Fagiano insanguinato
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Lofoforo splendido o dell'Himalaya
	<i>Lophophorus lhuyssii</i> (I)			Lofoforo di Huys
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Lofoforo di Sclater
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Fagiano di Edwards
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Fagiano di Vo Quy
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)		<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)	Fagiano kalij
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	Fagiano di Swinhoe o di Formosa
	<i>Odontophorus strophium</i>			Tacchino ocellato
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Colino dal collare
			<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)	Quaglia dell'Himalaya
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Pavone comune o blu
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Pavone mutico o verde
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Speroniere chinqui o grigio
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Speroniere di Germain
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Speroniere malese o di Hardwicke
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		Speroniere di Napoleone o Palawan
			<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)	Speroniere del Borneo
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Fagiano koklass
	<i>Syrnaticus ellioti</i> (I)			Rainardo ocellato o argo crestato
	<i>Syrnaticus humiae</i> (I)			Fagiano di Elliot
				Fagiano di Hume

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Syrnaticus mikado</i> (I) <i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	<i>Syrnaticus reevesii</i> (II) <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	 <i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Fagiano mikado Fagiano venerato o fagiano di Reeves Tetraogallo del Caspio Tetraogallo del Tibet Tragopano di Blyth Tragopano di Cabot Tragopano occidentale Tragopano satiro Tetraone di prateria di Attwater
GRUIFORMES				
Gruidae	 <i>Balearica pavonina</i> (I) <i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (la specie figura nell'appendice II ma le sottospecie <i>Grus canadensis nesiotis</i> e <i>Grus canadensis pulla</i> figurano nell'appendice I) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)	Gruidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Gru Gru Gru coronata o gru pavonina Gru americana Gru canadese Gru comune Gru della Manciuria o del Giappone Gru bianca asiatica Gru monaca Gru dal collo nero Gru dal collo bianco

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Otididae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) Otis tarda (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) Tetrax tetrax (II)	Otididae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Otarde Otarde Grande otarda dell'India Ubara asiatica Ubara Otarde del Bengala Otarde comune Otarde minore indiana Gallina prataiola
Rallidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Folaghe, ralli Rallo di Lord Howe
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagu Kagu
PASSERIFORMES				
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Atricornitidi Uccello dei cespugli rumoroso
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	Cotinga Uccello parasole amazzonico Uccello parasole occidentale Cotinga macchiata Galletti di roccia Cotinga dalle ali bianche

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		Cardinali, tangara Cardinale verde Cardinale a becco giallo Cardinale dal ciuffo rosso Tangara settecolori
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Estrildidi Bengalino verde Padda di Timor Padda Diamante a bavetta
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Cardellini, canarini Cardinalino rosso del Venezuela Cardellino di Yarrell
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Irundinidi Rondine dagli occhiali
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Itteridi Ittero a cappuccio zafferano
Meliphagidae		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		Melifagi Melifago dall'elmo

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Maine, gracule Gracula religiosa Maina di Rothschild
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Zosteropidi o uccelli dagli occhiali Occhialino pettobianco
PELECANIFORMES				
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregate Fregata di Andrews
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pellicani Pellicano riccio
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Sule Sula di Abbott
PICIFORMES				
Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombia)	Barbuti Barbuto tucanetto
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Picchi Picchio nero dal ventre bianco di Corea
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)	Tucani Tucanetto zafferano Aracari collonero Aracari orecchiecastane Aracari verde

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Tucano bicolore Tucano solforato Tucano toco Tucano beccorosso Tucano beccoscanalato Tucanetto beccomaculato
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				Podilimbi
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Podilimbo gigante
PROCELLARIIFORMES				
Diomedeidae				Albatri
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Albatro codacorta
PSITTACIFORMES				
		PSITTACIFORMES spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e ad eccezione di <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> e <i>Psittacula krameri</i> , che non figurano negli allegati del presente regolamento)		Cacatua, lori, are, parocchetti, pappagalli ecc. Pappagalli
Cacatuidae				Cacatua

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Cacatua di Goffin Cacatua ventre rosso Cacatua delle Molucche Cacatua ciuffogiallo Cacatua delle palme
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> figura nell'appendice I, le altre specie figurano nell'appendice II)			Lori, lorichetti Lori rosso e blu Lorichetti d'oltremare
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I)			Amazzoni, are, parrocchetti, pappagalli Amazzone dal collo rosso Amazzone corona gialla Amazzone a spalle gialle Amazzone dalla coda rossa Amazzone di Finsch Amazzone di Guilding o di Saint Vincent Amazzone imperiale Amazzone di Cuba o dalla testa bianca Amazzone testa gialla Amazzone dalla fronte rossa Amazzone a corona rossa Amazzone di Tucuman Amazzone variopinta o di Santa Lucia

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Amazzone vinacea
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Amazzone guance verdi
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Amazzone di Porto Rico
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Ara giacinto, Ara glauca e Ara di Lear
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Ara di Buffon
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Ara di Wagler o caninde
	<i>Ara macao</i> (I)			Ara macao
	<i>Ara militaris</i> (I)			Ara militare
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Ara a fronte rossa
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Ara di Spix
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Parrocchetto di Norfolk
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Kakariki a pileo giallo
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Kakariki a fronte rossa
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Kakariki della Nuova Caledonia
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Pappagallo dei fichi di Coxen
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Parrocchetto cornuto
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Conuro guarouba
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Parrocchetto ventrearancio
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Conuro a orecchie gialle
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (I)			Pappagallo notturno
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Parrocchetto terragnolo
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Pappagallo pileato
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Ara testablu

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Ara di Illiger Parrocchetto aligiale Pappagallo dal cappuccio Parrocchetto del paradiso Parrocchetto dal collare di Mauritius Pappagallo cenerino Conuro a gola azzurra Parrocchetti a becco grosso Kakapo
RHEIFORMES				
Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (ad eccezione di <i>Pterocnemia pennata pennata</i> che figura nell'allegato B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Nandù Nandù di Darwin Nandù di Darwin o Nandù minore Nandù comune
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pinguini Pinguino del Capo Pinguino di Humboldt
STRIGIFORMES				Rapaci notturni

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		STRIGIFORMES spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Sceloglaux albigacies</i>)		Rapaci notturni
Strigidae	<p><i>Aegolius funereus</i> (II)</p> <p><i>Asio flammeus</i> (II)</p> <p><i>Asio otus</i> (II)</p> <p><i>Athene noctua</i> (II)</p> <p><i>Bubo bubo</i> (II) (ad eccezione di <i>Bubo bubo bengalensis</i> che figura nell'allegato B)</p> <p><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><i>Otus scops</i> (II)</p> <p><i>Strix aluco</i> (II)</p> <p><i>Strix nebulosa</i> (II)</p> <p><i>Strix uralensis</i> (II) (ad eccezione di <i>Strix uralensis davidi</i> che figura nell'allegato B)</p> <p><i>Surnia ulula</i> (II)</p>			<p>Gufi, civette</p> <p>Civetta capogrosso</p> <p>Gufo di palude</p> <p>Gufo comune</p> <p>Civetta</p> <p>Gufo reale</p> <p>Civetta nana</p> <p>Civetta di foresta</p> <p>Assiolo gigante</p> <p>Ulula delle Isole Christmas</p> <p>Civetta delle nevi</p> <p>Assiolo di Sokoke</p> <p>Assiolo</p> <p>Allocco</p> <p>Allocco di Lapponia</p> <p>Allocco degli Urali</p> <p>Ulula</p>
Tytonidae	<p><i>Tyto alba</i> (II)</p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p>Barbagianni</p> <p>Barbagianni</p> <p>Barbagianni del Madagascar</p>

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (solo le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Repubblica centrafricana, Ciad, Mali, Mauritania, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal e Sudan; tutte le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Struzzi Struzzo del Nord Africa
TINAMIFORMES				
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinami Tinamo solitario
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Quetzal Quetzal splendente
REPTILIA				Rettili
CROCODYLIA				Alligatori, caimani, cocodrilli Alligatori, caimani, cocodrilli
		CROCODYLIA spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (ad eccezione della popolazione dell'Argentina, che è inclusa nell'allegato B)			Alligatori, caimani Alligatore della Cina Caimano del Rio Apaporis Jacaré o Caimano dal muso largo

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Melanosuchus niger</i> (I) (ad eccezione della popolazione del Brasile, che è inclusa nell'allegato B, e della popolazione dell'Ecuador, che è inclusa nell'allegato B ed è soggetta a una quota annua di esportazione pari a zero fino a quando il segretariato della CITES e il gruppo specifico sui cocodrilli UICN/SSC non avranno fissato una quota annua di esportazione)</p>			Caimano nero o Melanosuco
Crocodylidae	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (ad eccezione della popolazione del distretto di gestione integrata delle mangrovie di Bahia de Cispata, Tinajones, La Balsa e zone circostanti, del Dipartimento di Córdoba, Colombia, e della popolazione di Cuba, che sono incluse nell'allegato B e della popolazione del Messico, che è inclusa nell'allegato B e per gli esemplari selvatici è soggetta a una quota di esportazione pari a zero a fini commerciali)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (ad eccezione della popolazione del Belize che figura nell'allegato B con quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali, e della popolazione del Messico, inclusa nell'allegato B)</p>			<p>Cocodrilli</p> <p>Cocodrillo americano o acuto</p> <p>Cocodrillo catafratto</p> <p>Cocodrillo intermedio o dell'Orinoco</p> <p>Cocodrillo di Mindoro</p> <p>Cocodrillo di Morelet</p>

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Egitto [soggette a quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali], Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Uganda, Repubblica unita di Tanzania [soggetta a quota annua di esportazione di non oltre 1 600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari allevati], Zambia e Zimbabwe; queste popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (ad eccezione delle popolazioni di Australia, Indonesia, Malaysia [cattura di animali selvatici limitata allo stato di Sarawak; quota zero per gli esemplari selvatici per gli altri stati malesi (Sabah e Malaysia peninsulare); nessuna modifica alla quota zero se non approvata dalle parti della convenzione CITES] e Papua Nuova Guinea, che sono incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>Cocodrillo del Nilo</p> <p>Cocodrillo di palude</p> <p>Cocodrillo marino</p> <p>Cocodrillo di Cuba o rombifero</p> <p>Cocodrillo siamese</p> <p>Osteolemo</p> <p>Falso gaviaie o Tomistoma</p>

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gaviali Gaviale del Gange
RHYNCHOCEPHALIA Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Sfenodonti o tuatara Sfenodonte o tuatara
SAURIA Agamidae	<i>Ceratophora erdeleni</i> (I) <i>Ceratophora karu</i> (I) <i>Ceratophora tennentii</i> (I) <i>Cophotis ceylanica</i> (I) <i>Cophotis dumbara</i> (I)	<i>Ceratophora aspera</i> (II) (Quota pari a zero per gli esemplari selvatici a fini commerciali) <i>Ceratophora stoddartii</i> (II) (Quota pari a zero per gli esemplari selvatici a fini commerciali) <i>Lyriocephalus scutatus</i> (II) (Quota pari a zero per gli esemplari selvatici a fini commerciali) <i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)		Agamidi Agamide del corno Lucertola cornuta di Erdelen Lucertola cornuta di Karu Cofotidi di Ceylon Lucertola pigmea Lucertola dal naso gobbo Uromastici

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Anguidae	<p><i>Abronia anzuetoii</i> (I)</p> <p><i>Abronia campbelli</i> (I)</p> <p><i>Abronia fimbriata</i> (I)</p> <p><i>Abronia frosti</i> (I)</p> <p><i>Abronia meledona</i> (I)</p>	<p><i>Abronia</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A, è stata fissata una quota pari a zero per gli esemplari selvatici di <i>Abronia aurita</i>, <i>A. gaiophasma</i>, <i>A. montecristoi</i>, <i>A. salvadorensis</i> e <i>A. vasconcelosii</i>)</p>		<p>Lucertole alligatore</p> <p>Lucertole alligatore</p>
Chamaeleonidae	<p><i>Brookesia perarmata</i> (I)</p> <p><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</p>	<p><i>Archaius</i> spp. (II)</p> <p><i>Bradypodion</i> spp. (II)</p> <p><i>Brookesia</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p> <p><i>Calumma</i> spp. (II)</p> <p><i>Chamaeleo</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p> <p><i>Furcifer</i> spp. (II)</p> <p><i>Kinyongia</i> spp. (II)</p> <p><i>Nadzikambia</i> spp. (II)</p>		<p>Camaleonti</p> <p>Camaleonti nani</p> <p>Camaleonti nani</p> <p>Camaleonti</p> <p>Camaleonte comune</p> <p>Camaleonte di Fischer</p>

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Camaleonte nano o camaleonte foglia africano Camaleonte crestato
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		Cordilidi Cordilidi
Eublepharidae		<i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (ad eccezione delle popolazioni native del Giappone)		Gechi dotati di palpebre Gechi leopardo
Gekkonidae	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I) <i>Gonatodes daudini</i> (I) <i>Lygodactylus williamsi</i> (I)	<i>Gekko gecko</i> (II) <i>Nactus serpensinsula</i> (II)	<i>Dactylocnemis</i> spp. (III Nuova Zelanda) <i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nuova Zelanda) <i>Mokopirirakau</i> spp. (III Nuova Zelanda)	Gechi Geco psichedelico Geco Tokay Geco di Union Island Geco dell'Isola Serpente

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Cuba) <i>Toropuku</i> spp. (III Nuova Zelanda) <i>Tukutuku</i> spp. (III Nuova Zelanda) <i>Woodworthia</i> spp. (III Nuova Zelanda)	Gechi coda a foglia
Helodermatidae	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Elodermi Elodermi Eloderma orrido del Guatemala
Iguanidae	<i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II) <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) <i>Ctenosaura</i> spp. (II) <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Iguane Iguana marina Brachilofi Iguane terrestri Iguane dalla coda spinosa Iguane cornute Iguane Frinosoma coronata di San Diego Frinosoma coronata Chuckwalla dell'Isola di San Esteban

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Lucertole Lucertola gigante di Hierro Lucertola delle Baleari Lucertola di Ibiza
Lanthanotidae		<i>Lanthanotidae</i> spp. (II) (è stata fissata una quota di esportazione a fini commerciali pari a zero per gli esemplari prelevati in ambienti selvatici)		Varano senza orecchie
Polychrotidae			<i>Anolis agueroi</i> (III Cuba) <i>Anolis baracoae</i> (III Cuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Cuba) <i>Anolis chamaeleonides</i> (III Cuba) <i>Anolis equestris</i> (III Cuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Cuba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Cuba) <i>Anolis pigmaequestrus</i> (III Cuba) <i>Anolis porcus</i> (III Cuba)	Anolidi Anolide barbuto occidentale Falso camaleonte Anolide (cavaliere) cubano o anolide notturno
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Scinchi Scinco gigante delle Salomone
Teiidae		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		Lucertole caimano, tegu Tegu coccodrillo Lucertole caimano

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Varani Varani Varano del Bengala Varano giallo Varano del deserto Drago o varano di Komodo Varano nebuloso
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			Lucertola cocodrillo cinese
SERPENTES				Serpenti
Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	Boidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Boidi Boidi Boa del Madagascar Boa costrittore dell'Argentina Boa di Porto Rico Boa di Mona Boa della Giamaica Erice jaculo Boa arboreo del Madagascar

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Boa di Round Boa di Round Boa di Round Boa di Dussumier
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III India) <i>Cerberus rynchops</i> (III India) <i>Xenochrophis piscator</i> (III India) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III India) <i>Xenochrophis tytleri</i> (III India)	Colubridi Ericope schistoso Serpente d'acqua dal muso di cane Mussurana Falso cobra Mangiatore di uova indiano Serpente dei ratti indiano Natrice pescatrice
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras)	Cobra, serpenti corallo Serpente corallo Serpente corallo nigro fasciato Serpente corallo di Roatan Cobra cinese o di Taiwan Cobra dagli occhiali o cobra indiano

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Cobra del Caspio o cobra centroasiatico Cobra delle Filippine Cobra sputatore indocinese Cobra sputatore di Java Cobra reale
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		
Pythonidae	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Pitoni Pitoni Pitone delle rocce indiano
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		
Viperidae		<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II) <i>Crotalus durissus unicolor</i>	 <i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) <i>Daboia russelii</i> (III India)	Vipere Vipera cornuta del Kenya Cascavel Crotalo di Aruba Vipera di Russel

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Vipera latifii</i></p> <p><i>Vipera ursinii</i> (I) (solo la popolazione dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'URSS; queste popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)</p>	<p>Pseudocerastes urarachnoides (II)</p> <p><i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)</p> <p><i>Vipera wagneri</i> (II)</p>		<p>Vipera cornuta dalla coda di ragno</p> <p>Crotalo di Mangshan</p> <p>Vipera Latifi</p> <p>Vipera di Orsini</p>
TESTUDINES				
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		<p>Tartarughe naso di porco</p> <p>Tartaruga naso di porco</p>
Chelidae	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici)		Tartaruga dal collo corto
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			<p>Tartarughe di mare</p> <p>Tartarughe di mare</p>
Chelydridae			<p><i>Chelydra serpentina</i> (III Stati Uniti d'America)</p> <p><i>Macrochelys temminckii</i> (III Stati Uniti d'America)</p>	<p>Tartarughe azzannatrici</p> <p>Tartaruga alligatore</p>

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Dermatemide Dermatemide
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Dermochelide coriacea Dermochelide coriacea
Emydidae	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I) <i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (solo esemplari vivi) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II) <i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)	<i>Graptemys</i> spp. (III Stati Uniti d'America)	Tartarughe scatola, tartarughe acquatiche Testuggine palustre dipinta Testuggine palustre punteggiata Tartaruga di Blanding Testuggine palustre scolpita Clemmide di Muhlenberg Tartarughe carta geografica Tartarughe scatola Tartaruga-botte acquatica
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I)	<i>Batagur borneoensis</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)		Tartaruga fluviale indiana

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Cuora bourreti</i> (I)</p> <p><i>Cuora picturata</i> (I)</p> <p><i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)</p>	<p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (Tranne che per le specie incluse nell'allegato A, è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbini-frons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> e <i>C. zhoui</i> per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p> <p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p>		<p>Tartarughe scatola asiatiche</p> <p>Tartaruga scatola di Bourret</p> <p>Tartaruga scatola del Vietnam orientale</p> <p>Tartaruga foglia asiatica</p> <p>Tartaruga palustre di Hamilton</p> <p>Tartaruga foglia di Ryukyu</p> <p>Tartaruga foglia a petto nero</p> <p>Tartaruga di fiume incoronata</p> <p>Tartaruga del tempio a testa gialla</p>

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Heosemys depressa</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)		Tartaruga della Foresta di Arakan
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Tartaruga palustre asiatica gigante
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Tartaruga spinosa
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Tartaruga di foresta del Sulawesi
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Tartaruga mangia-chiocciole della Malaysia
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Tartaruga mangia-chiocciole del Mekong
	<i>Mauremys annamensis</i> (I)		<i>Mauremys iversoni</i> (III Cina)	Tartaruga palustre del Vietnam
		<i>Mauremys japonica</i> (II)		Testuggine del Giappone
		<i>Mauremys mutica</i> (II)	<i>Mauremys megalcephala</i> (III Cina)	Testuggine palustre cinese a capo grosso
		<i>Mauremys nigricans</i> (II)		Testuggine palustre asiatica gialla
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Cina)	Tartaruga cinese collo rosso
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Cina)	Testuggine cinese palustre
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Cina)	Testuggine cinese a collo striato
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Tartaruga tricarinata
		<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		Tartaruga nera indiana
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Tartaruga della Birmania

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Morenia petersi</i> (II)		Tartaruga ocellata indiana
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Cina)	
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Cina)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)		Tartaruga gigante della Malesia
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Tartaruga a tetto dell'India
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		Tartaruga ocellata di Beale
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Cina)	
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		Tartaruga quattr'occhi
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Tartaruga delle paludi nera
		<i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)		Tartaruga di foresta di Palawan
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		Tartaruga foglia della foresta di Cochin
Platysternidae				Platisterno capogrosso

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	Platysternidae spp. (I)			Platisterno capogrosso
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		Pelomeduse Podocnemide del Madagascar Tartaruga capo grosso
Testudinidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis niger</i> (I) <i>Geochelone elegans</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (I) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I)	<i>Testudinidae</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di <i>Centrochelys sulcata</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)		Testuggini Testuggini Testuggine radiata Testuggine a sperone del Madagascar Testuggine gigante delle Galapagos Tartaruga indiana stellata Testuggine stellata del Myanmar Testuggine del deserto a margini gialli Testuggine focaccia africana Testuggine geometrica Testuggine aracnoide comune Testuggine aracnoide a guscio piatto

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Testudo graeca</i> (II) <i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)			Testuggine greca Testuggine di Hermann o comune Testuggine egiziana Testuggine marginata
Trionychidae	 <i>Apalone spinifera atra</i> (I) <i>Chitra chitra</i> (I) <i>Chitra vandijki</i> (I)	 <i>Amyda cartilaginea</i> (II) <i>Chitra</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) <i>Cyclanorbis elegans</i> (II) <i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II) <i>Cycloderma aubryi</i> (II) <i>Cycloderma frenatum</i> (II) Dogania subplana (II) <i>Lissemys ceylonensis</i> (II)	 <i>Apalone ferox</i> (III Stati Uniti d'America) <i>Apalone mutica</i> (III Stati Uniti d'America) <i>Apalone spinifera</i> (III Stati Uniti d'America) (ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)	Trionichidi o tartarughe dal guscio molle Tartaruga dal guscio molle asiatica Tartaruga dal guscio molle della Florida Tartaruga dal guscio molle liscia Tartaruga dal guscio molle spinosa Tartaruga dal guscio molle nera Chitra asiatica Chitra birmana Tartaruga alata della Nubia Tartaruga alata del Senegal Tartaruga alata di Aubry Tartaruga alata dello Zambesi Tartaruga dal guscio molle della Malaysia

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Nilssonina gangetica</i> (I) <i>Nilssonina hurum</i> (I) <i>Nilssonina nigricans</i> (I)	<i>Lissemys punctata</i> (II) <i>Lissemys scutata</i> (II) <i>Nilssonina formosa</i> (II) <i>Nilssonina leithii</i> (II) <i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus euphraticus</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II) <i>Trionyx triunguis</i> (II)		Tartaruga alata indiana Tartaruga alata del Myanmar Tartaruga dal guscio molle pavonina del Myanmar Tartaruga dal guscio molle del Gange Tartaruga dal guscio molle pavonina dell'India Tartaruga dal guscio molle di Leith Tartaruga dal guscio molle dal collo caruncolato Tartaruga dal guscio molle dell'Eufrate Tartaruga dal guscio molle gigante dello Yang-Tze Tartaruga dal guscio molle del Nilo
AMPHIBIA				Anfibi
ANURA				Rane e rospi
Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II)		Rane arboricole criptiche

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus channingi</i> (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Rospi Rospo dorato di Zetek Rospo dorato Rospi vivipari africani Rospi vivipari del Monte Nimba
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Cile)	
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Rane Rana Golia
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II)		Dendrobatidi Dendrobatidi

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Fillobati
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Rane
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		Raganelle
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Mantella Mantella
Microhylidae		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		Rane pomodoro Rana pomodoro Falsa rana pomodoro Rana pomodoro di Antsouhy
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (ad eccezione di <i>Rheobatrachus silus</i> e <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		Rane a gestazione gastrica Rana a gestazione gastrica

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Telmatobiidae	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			Rane acquatiche Rana gigante del Lago Titicaca
CAUDATA Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Axolotl Salamandra del Lago Patzanaro Salamandra tigre o Axolotl
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Stati Uniti d'America)	Salamandre giganti Salamandre giganti
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III China)	Salamandre asiatiche
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Paramesotriton</i> spp. (II) <i>Tylotriton</i> spp. (II)	<i>Salamandra algira</i> (III Algeria)	Salamandre e tritoni Tritone spinoso del Chinhai Tritone imperatore Salamandra algerina Tritoni coccodrillo
ELASMOBRANCHII CARCHARHINIFORMES Carcharhinidae		<i>Carcharhinus falciformis</i> (II) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		Squali e razze Carcharinidi Squalo setoso Squalo longimano

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		Squali martello Squalo martello smerlato Grande squalo martello Squalo martello liscio
LAMNIFORMES				
Alopiidae		<i>Alopias</i> spp. (II)		Squali lamniformi Squali volpe
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Squali elefante Squalo elefante
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		Squali Squalo bianco Smeriglio o mako a pinna corta Smeriglio o mako a pinna lunga Smeriglio
MYLIOBATIFORMES				
Myliobatidae		<i>Manta</i> spp. (II) <i>Mobula</i> spp. (II)		Mante Diavoli di mare
Potamotrygonidae			<i>Paratrygon aiereba</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brasile) (popolazione del Brasile)	Trigoni di acqua dolce

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			<i>Potamotrygon constellata</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon scobina</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon yepesi</i> (III Colombia)	
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Squali balena Squalo balena
PRISTIFORMES				
Pristidae	Pristidae spp. (I)			Pesci sega Pesci sega
RHINOPRISTIFORMES				
Glaucostegidae		<i>Glaucostegus</i> spp. (II)		Pesci chitarra Pesce chitarra
Rhinidae		Rhinidae spp. (II)		Rinidi Rinidi
ACTINOPTERI				
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Pesci Storioni e Pesci spatola

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Storioni Storione dal rostro breve Storione comune
ANGUILLIFORMES Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Anguille Anguilla europea
CYPRINIFORMES Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Cui-ui Cui-ui
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Ciprinidi Barbo ceco del Congo Barbo dalle sette linee
OSTEOGLOSSIFORMES Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Osteoglossidi Arapaima o piracurù
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i>			Osteoglossidi Scleropage asiatico
PERCIFORMES Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Labridi Pesce Napoleone

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Pomacanthidae		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)		Pesce angelo di Clarion
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totoaba Totoaba o acupa di Macdonald
SILURIFORMES				
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Siluro gigante
Loricariidae			<i>Hypancistrus zebra</i> (III Brazil)	Pesci gatto corazzati Pesce gatto zebra
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Pesci ago, cavallucci marini Cavallucci marini
DIPNEUSTI				Dipnoi o pesci polmonati
CERATODONTIFORMES				
Neoceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Ceratodontidi Pesce polmonato o Dipnoo australiano
COELACANTHI				Celacanti

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Celacanti Celacanti
ECHINODERMATA (STELLE DI MARE, OFIURE, RICCI DI MARE E OLOTURIE)				
HOLOTHUROIDEA				Oloturie
ASPIDOCHEIROTIDA				Oloturie
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	Oloturia bruna
HOLOTHURIIDA				Oloturie, cetrioli di mare
Holothuriidae		Holothuria fuscogilva (II) (Questa inclusione entrerà in vigore il 28 agosto 2020)		Oloturia bianca
		Holothuria nobilis (II) (Questa inclusione entrerà in vigore il 28 agosto 2020)		Oloturia nera
		Holothuria whitmaei (II) (Questa inclusione entrerà in vigore il 28 agosto 2020)		
ARTHROPODA (ARTROPODI)				
ARACHNIDA				Ragni e scorpioni
ARANEAE				Tarantole
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		
		<i>Poecilotheria</i> spp. (II)		Ragni ornamentali

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
SCORPIONES Scorpionidae		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		Scorpioni Scorpione del Cameroun Scorpione dittatore Scorpione del Gambia Scorpione imperatore
INSECTA COLEOPTERA Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Sudafrica)	Insetti Coleotteri Lucanidi o Cervi volanti
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Scarabei Scarabeo rinoceronte
LEPIDOPTERA Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia)	Farfalle
Papilionidae	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I)			Ornitottere e Papilionidi Macaone di Luzon

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)</p> <p><i>Papilio homerus</i> (I)</p> <p><i>Papilio hospiton</i> (II)</p> <p><i>Parides burchellanus</i> (I)</p> <p><i>Parnassius apollo</i> (II)</p>	<p><i>Atrophaneura jophon</i> (II)</p> <p><i>Atrophaneura palu</i></p> <p><i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)</p> <p><i>Bhutanitis</i> spp. (II)</p> <p><i>Graphium sandawanum</i></p> <p><i>Graphium stresemanni</i></p> <p><i>Ornithoptera</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p> <p><i>Papilio benguetanus</i></p> <p><i>Papilio speranza</i></p> <p><i>Papilio morondavana</i></p> <p><i>Papilio neumoegei</i></p> <p><i>Parides ascanius</i></p> <p><i>Parides hahneli</i></p>		<p>Papilioni del Bhutan</p> <p>Ornitottere</p> <p>Ornitottera della Regina Alessandra</p> <p>Papilio di Omero</p> <p>Macaone di Sardegna</p> <p>Apollo</p>

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Papilioni imperiali Ornitottere Ornitottere
ANNELIDA (VERMI SEGMENTATI E SANGUISUGHE)				
HIRUDINOIDEA ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Sanguisughe Sanguisughe Sanguisuga medicinale
MOLLUSCA (MOLLUSCHI)				
BIVALVIA MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Molluschi bivalvi (vongole, mitili ecc.) Mitilidi Dattero di mare
UNIONOIDA Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I) <i>Epioblasma florentina</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Mitili d'acqua dolce

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I)			
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Tridacne Tridacne giganti
CEPHALOPODA NAUTILIDA Nautilidae		<i>Nautilidae</i> spp. (II)		Nautilus Nautilus
GASTROPODA MESOGASTROPODA Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Limacce, lumache e strombi Strombi Strombo gigante
STYLOMMATOPHORA Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Lumaca piccola agata di Oahu
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Chiocciola verde dell'Isola di Manus

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			Chiocciola arcobaleno
CNIDARIA (CORALLI, CORALLI DI FUOCO, ANEMONI)				
ANTHOZOA				Coralli, anemoni di mare
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Antipatari o Coralli neri
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Cina) <i>Corallium japonicum</i> (III Cina) <i>Corallium konjoi</i> (III Cina) <i>Corallium secundum</i> (III Cina)	
HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (comprende unicamente la specie <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽⁴⁾		Corallo blu Corallo blu
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁴⁾		Madreporari
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽⁴⁾		Tubiporidi o Coralli a canne d'organo Tubiporidi o Coralli a canne d'organo

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
HYDROZOA				Idroidi, coralli di mare, fisalie
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (4)		Milleporidi Milleporidi
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (4)		Stilasteridi Stilasteridi
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Agavi Agave a fiore piccolo Agave della Regina Vittoria Nolina di San Diego
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Amarillidacee Bucaneve Sternbergia
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
APOCYNACEAE	<p><i>Pachypodium ambongense</i> (I)</p> <p><i>Pachypodium baronii</i> (I)</p> <p><i>Pachypodium decaryi</i> (I)</p>	<p><i>Hoodia</i> spp. (II) #9</p> <p><i>Pachypodium</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4</p> <p><i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2</p>		Rauvolfia
ARALIACEAE		<p><i>Panax ginseng</i> (II) (solo la popolazione della Federazione russa; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #3</p> <p><i>Panax quinquefolius</i> (II) #3</p>		<p>Aralie</p> <p>Gingseng</p> <p>Ginseng americano</p>
ARAUCARIACEAE	<p><i>Araucaria araucana</i> (I)</p>			<p>Araucarie</p> <p>Araucaria o Pino del Cile</p>
ASPARAGACEAE		<p><i>Beaucarnea</i> spp. (II)</p>		Piede d'elefante
BERBERIDACEAE		<p><i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2</p>		<p>Berberidacee</p> <p>Podofillo indiano</p>
BROMELIACEAE		<p><i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia kammii</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽⁵⁾ #4</p>		Bromeliacee

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CACTACEAE		CACTACEAE spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. e <i>Quiabentia</i> spp.) (6) #4		Cactus
	<i>Ariocarpus</i> spp. (I)			Cactus
	<i>Astrophytum asterias</i> (I)			Cactus pietra vivente
	<i>Aztekium ritteri</i> (I)			Cactus riccio di mare
	<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)			Cactus azteco
	<i>Discocactus</i> spp. (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Echinocereus ferrerianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I)			Discocactus
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			Cactus spinoso di Lindsay
	<i>Escobaria minima</i> (I)			
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (include ssp. <i>solisioides</i>)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			Mamillaria a pettine
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Cactus a carciofo
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Cactus del Marble Canyon

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Cactus di montagna di Knowlton
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Cactus di Paradina
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Cactus Navajo di Peeble
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I)			Cactus ad ascia
	<i>Sclerocactus blainei</i> (I)			
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			
	<i>Sclerocactus brevispinus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus cloverae</i> (I)			
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			Cactus ananas spinoso
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Cactus della Mesa verde
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Sclerocactus sileri</i> (I)			
	<i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Cactus appiattito
	<i>Turbinicarpus</i> spp. (I)			Cactus spiralati
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Noce del Costa Rica
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (nota anche come <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> o <i>A. costus</i>)			Asteracee Lappa Bardana
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (nota anche come <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		Cipressi Alerce Cedro di Mulanje
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Felci arboree Felci arboree
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Cicadi Cicadi Cicas di Beddome

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
DICKSONIACEAE		<p><i>Cibotium barometz</i> (II) #4</p> <p><i>Dicksonia</i> spp. (II) (solo le popolazioni delle Americhe; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento. Sono comprese: <i>Dicksonia berteriana</i>, <i>D. externa</i>, <i>D. sellowiana</i> e <i>D. stuebelii</i>) #4</p>		<p>Felci arboree</p> <p>Felci arboree</p>
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Discoria o Yam della Cina
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Ignami
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		<p>Drosere</p> <p>Venere acchiappamosche</p>
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (solo le popolazioni del Madagascar; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #5		

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4</p> <p>(solo le specie succulente, ad eccezione di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia trigona</i>; 3) esemplari propagati artificialmente di <i>Euphorbia lactea</i>, innestati su portainnesti propagati artificialmente di <i>Euphorbia nerifolia</i>, se sono: <ul style="list-style-type: none"> — crestati, oppure — a ventaglio, oppure — cangianti; 4) esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia 'Mili'</i>, se sono: <ul style="list-style-type: none"> — facilmente identificabili come esemplari propagati artificialmente, e — introdotti nell'Unione o (ri)esportati dall'Unione in partite di 100 o più piante; <p>che non sono soggetti al presente regolamento, e</p> 5) gli esemplari inclusi nell'allegato A) 		<p>Euforbie</p> <p>Euforbie succulente</p>

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (comprende la forma <i>viridifolia</i> e la var. <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (comprende la ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (comprende le vars. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> e <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia lambii</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (comprende le vars. <i>antsingensis</i>, <i>bemarahensis</i> e <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Federazione russa) #5	Faggi, querce
FOUQUIERIACEAE	<p><i>Fouquieria fasciculata</i> (I)</p> <p><i>Fouquieria purpusii</i> (I)</p>	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	Gnetacee
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (noto anche come <i>A. duckei</i>) #12		Legno di rosa del Brasile
LEGUMINOSAE (FABA- CEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<p><i>Dalbergia</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #15</p> <p><i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15</p> <p><i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15</p> <p><i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15</p> <p><i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10</p> <p><i>Pericopsis elata</i> (II) #17</p> <p><i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4</p> <p><i>Pterocarpus erinaceus</i> (II)</p> <p><i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7</p> <p><i>Pterocarpus tinctorius</i> (II) #6</p> <p><i>Senna meridionalis</i> (II)</p>	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/Nicaragua)	<p>Leguminose</p> <p>Palissandro brasiliano</p> <p>Almendro</p> <p>Pernambuco</p> <p>Afromosia</p> <p>Macacauba</p> <p>Legno di kosso</p> <p>Sandalo rosso</p> <p>Paduk africano</p>

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
LILIACEAE		<p><i>Aloe</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e dell'<i>Aloe vera</i>, conosciuta anche come <i>Aloe barbadensis</i>, che non figura negli allegati) #4</p> <p><i>Aloe albida</i> (I)</p> <p><i>Aloe albiflora</i> (I)</p> <p><i>Aloe alfredii</i> (I)</p> <p><i>Aloe bakeri</i> (I)</p> <p><i>Aloe bellatula</i> (I)</p> <p><i>Aloe calcairophila</i> (I)</p> <p><i>Aloe compressa</i> (I) (comprende le vars. <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> e <i>schistophila</i>)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i> (I)</p> <p><i>Aloe descoingsii</i> (I)</p> <p><i>Aloe fragilis</i> (I)</p> <p><i>Aloe haworthioides</i> (I) (comprende la var. <i>aurantiaca</i>)</p> <p><i>Aloe helenae</i> (I)</p> <p><i>Aloe laeta</i> (I) (comprende la var. <i>maniensis</i>)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> (I)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (I)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (I)</p>		<p>Liliacee</p> <p>Aloe</p>

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Magnolie Magnolia Taungme
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		Baobab di Grandidier
MELIACEAE		<i>Cedrela</i> spp. #6 (Popolazioni dei Neotropici, questa inclusione entrerà in vigore il 28 agosto 2020) <i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (popolazione neotropica – comprende America centromeridionale e Caraibi) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivia, Brasile) #5 (fino al 27 agosto 2020) <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivia, Brasile) #5 (fino al 27 agosto 2020) <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivia/Brasile. Inoltre i seguenti paesi hanno iscritto le loro popolazioni nazionali: Colombia, Guatemala e Perú) #5 (fino al 27 agosto 2020)	Mogani, cedri Cedro spagnolo Mogano messicano Mogano grandi foglie Mogano americano

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
NEPENTHACEAE	<p><i>Nepenthes khasiana</i> (I)</p> <p><i>Nepenthes rajah</i> (I)</p>	<p><i>Nepenthes</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4</p>		<p>Nepente o piante carnivore con ascidio</p> <p>Nepente o piante carnivore con ascidio</p> <p>Nepente indiana</p> <p>Nepente o pianta da broche della Malesia</p>
OLEACEAE			<p><i>Fraxinus mandshurica</i> (III Federazione Russa) #5</p>	<p>Olivi, frassini</p>
ORCHIDACEAE	<p>Per tutte le seguenti specie di orchidee di cui all'allegato A, le colture di piantine o di tessuti non sono soggette al presente regolamento se:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sono ottenute in vitro, in mezzi solidi o liquidi, e — gli esemplari sono conformi alla definizione di «riprodotti artificialmente» ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006 ⁽⁸⁾, e — quando sono introdotte nell'Unione o (ri)esportate dall'Unione, sono trasportate in contenitori sterili. <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cattleya jongheana</i> (I)</p> <p><i>Cattleya lobata</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p>	<p>ORCHIDACEAE spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) ⁽⁷⁾ #4</p>		<p>Orchidee</p> <p>Orchidee</p>

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II)</p> <p><i>Mexipedium xerophyticum</i> (I)</p> <p><i>Ophrys argolica</i> (II)</p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)</p> <p><i>Orchis scopulorum</i> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>			<p>Scarpette di Venere dell'Asia</p> <p>Fiore dello Spirito Santo</p> <p>Scarpette di venere del Centro e Sud America tropicale</p> <p>Vanda rossa</p>
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I)	<p><i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4</p> <p><i>Dypsis decaryi</i> (II) #4</p> <p><i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)</p> <p><i>Marojejya darianii</i> (II)</p> <p><i>Ravenea louvelii</i> (II)</p> <p><i>Ravenea rivularis</i> (II)</p>	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelles) #13	<p>Palme</p> <p>Manarano</p> <p>Palma triangolare</p> <p>Cocco di mare o noce delle Seychelles</p> <p>Palma dei fiumi</p>

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)		
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Papaveracee
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		Bottle liana
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Famiglia delle pedaliacee
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Federazione russa) #5	Pinacee Abete del Guatemala
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)		<i>Podocarpus neriiifolius</i> (III Nepal) #1	Podocarpi Pino del Cerro o di Parlatore
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Portulache, porcellane Lewisia seghettata
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (?) #4		Primule, ciclamini Ciclamini

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Ranuncoli Adonide gialla
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Rosacee
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (solo le popolazioni di Burundi, Etiopia, Kenya, Rwanda, Uganda e Repubblica unita della Tanzania; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati) #2		Sandalo dell'Africa orientale
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Sarracenie o piante carnivore con ascidio Pianta carnivora montana Pianta carnivora dell'Alabama Pianta carnivora di Jones
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (esclude <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Scrofularie

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangeria e Bowenia Cicadi Stangeria
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) ⁽¹⁰⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Tassi
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Legno di agar, ramino Legno di agar Ramino Legno di agar
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	Tetracentrons
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Valerianacee

▼ C6

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		
WELWITSCHIAEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Welwitschia Welwitschia di Baine
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Zamiacee Zamiacee Ceratozamia Palme del pane Cicas nana
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (popolazioni del Mozambico, dell'eSwatini, del Sudafrica e dello Zimbabwe)		Giglio delle farfalle Zenzero del Natal
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Lignum-vitae Palo santo Lignum-vitae

(*) Questo taxon è denominato *Ovis ammon* nell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 865/2006.

► **C7** ⁽¹⁾ Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di fibre di vigogna (*Vicugna vicugna*) e dei prodotti derivati, solo nel caso in cui le fibre provengono dalla tosatura di vigogne vive. La commercializzazione dei prodotti derivati dalle fibre è consentita solo se si osservano le disposizioni elencate di seguito:

- a) qualunque persona fisica o giuridica che lavora le fibre di vigogna per produrre tessuti o indumenti deve richiedere un'autorizzazione all'autorità pertinente del Paese d'origine [Paese d'origine: uno degli Stati nei quali vive la specie in questione, vale a dire: Argentina, Bolivia, Cile, Ecuador e Peru] per utilizzare la dicitura, il marchio o il logo «VICUÑA [PAESE D'ORIGINE]» adottato dai Paesi d'origine della specie che sono firmatari del «*Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*»;

- b) i tessuti o gli indumenti commercializzati devono essere contrassegnati o identificati osservando le disposizioni in appresso:
- i) per il commercio internazionale di *tessuti* prodotti a partire da fibre di lana tosata da vigogne vive, sia che il tessuto venga prodotto all'interno oppure all'esterno dei Paesi nei quali questi animali vivono, devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo affinché il Paese d'origine possa essere identificato. La dicitura, il marchio o il logo «VICUÑA [PAESE D'ORIGINE]» ha il formato riportato di seguito:



La dicitura, il marchio o il logo di cui sopra devono apparire sul rovescio del tessuto. Inoltre, le cimose devono recare le parole «VICUÑA [PAESE D'ORIGINE]»;

- ii) per il commercio internazionale di *indumenti* prodotti a partire da fibre di lana tosata da vigogne vive, sia che l'indumento venga prodotto all'interno oppure all'esterno dei Paesi nei quali vivono questi animali, devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo di cui al paragrafo b), i). Ciascun indumento deve essere fornito di un'etichetta dove compaiono la dicitura, il marchio o il logo di cui al paragrafo b), i). Se gli indumenti sono prodotti al di fuori del Paese d'origine, deve essere indicato anche il nome dello Stato dove sono stati prodotti, in aggiunta alla dicitura, al marchio o al logo di cui al paragrafo b), i);
- c) per il commercio internazionale di *prodotti artigianali* fabbricati a partire da fibre tosate da vigogne vive e prodotti all'interno dei Paesi nei quali vivono questi animali devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo «VICUÑA [PAESE D'ORIGINE] - ARTESANÍA» nel formato riportato di seguito:



- d) se per la produzione dei tessuti o degli indumenti vengono utilizzate fibre di lana tosata da vigogne vive provenienti da diversi Paesi d'origine, è necessario utilizzare la dicitura, il marchio o il logo per ciascun Paese d'origine come illustrato ai paragrafi b), i) e ii);
- e) tutti gli altri esemplari sono considerati come appartenenti alle specie elencate nell'appendice I e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme. ◀
- (2) Tutte le specie sono comprese nell'appendice II della Convenzione, ad eccezione di *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., che figurano nell'appendice I. Gli esemplari delle specie che figurano nell'appendice II della Convenzione, compresi prodotti e derivati diversi dai prodotti a base di carne a fini commerciali, prelevati da cittadini groenlandesi a titolo di una licenza concessa dalle autorità competenti, sono considerati come figuranti nell'allegato B. È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari vivi della popolazione del Mar Nero di *Tursiops truncatus* prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.
- (3) Popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe (incluse nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere: a) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale; b) il commercio di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili secondo la definizione della Ris. Conf. 11.20 per Botswana e Zimbabwe e per programmi di conservazione in situ per Namibia e Sudafrica; c) il commercio di pelli; d) il commercio di pelame; e) il commercio di oggetti in pelle a scopo commerciale o non commerciale per Botswana, Namibia e Sudafrica e a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; f) il commercio di «ekipas» singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli finiti, a scopo non commerciale per la Namibia e di sculture in avorio a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; g) il commercio di avorio grezzo registrato (per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe zanne intere e parti d'avorio), alle seguenti condizioni: i) solo le scorte registrate di proprietà del governo, originarie dello Stato (tranne l'avorio confiscato e l'avorio di origine sconosciuta); ii) solo a partner commerciali per i quali il segretario, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato l'esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l'avorio importato non sarà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf. 10.10 (Rev. CoP14) relativamente alla lavorazione e al commercio interno; iii) non prima che il segretario abbia verificato i paesi importatori previsti e le scorte registrate di proprietà del governo; iv) avorio grezzo soggetto alla vendita condizionale delle scorte registrate di proprietà del governo concordate alla CoP12, che ammontano a 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) e 30 000 kg (Sudafrica); v) oltre ai quantitativi concordati alla CoP12, l'avorio di proprietà del governo di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, registrato al 31 gennaio 2007 e verificato dal segretario, può essere commercializzato e inviato, insieme all'avorio di cui al precedente punto g) iv), un'unica volta per destinazione sotto la stretta sorveglianza del segretario; vi) i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione degli elefanti e ai programmi comunitari di conservazione e sviluppo nell'areale di distribuzione degli elefanti o nelle zone adiacenti; e vii) la commercializzazione dei quantitativi supplementari specificati al precedente punto g) v) può avvenire prima che il comitato permanente abbia confermato il rispetto delle condizioni di cui sopra; h) per il periodo compreso tra la CoP14 e lo scadere del nono anno dalla vendita unica dell'avorio che avrà luogo in conformità delle disposizioni stabilite ai punti g) i), g) ii), g) iii), g) vi) e g) vii), non saranno presentate alla Conferenza delle parti ulteriori proposte volte ad autorizzare il commercio di avorio di elefanti provenienti da popolazioni già incluse nell'allegato B. Le ulteriori proposte saranno inoltre trattate in conformità delle decisioni 14.77 e 14.78 (Rev. CoP15). Su proposta del segretario, il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, il commercio in caso di inadempienza dei paesi esportatori o importatori o qualora vengano accertati impatti negativi del commercio su altre popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

▼ C6

(4) Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

fossili;

sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm, non identificabile a livello di genere, e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline;

frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm misurati in qualsiasi direzione, non identificabili a livello di genere.

(5) Il commercio di esemplari il cui codice sorgente è A è consentito solo se detti esemplari presentano catafilli.

(6) Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

Hatiora x gaeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (cultivar)

Cactaceae spp. cangianti colore innestate nelle seguenti piante da innesto: *Harrisia Jusbertyi*, *Hylocereus trigonus* o *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (cultivar)

(7) Gli ibridi propagati artificialmente di *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* e *Vanda* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento se gli esemplari sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente e non presentano segni indicanti che sono stati prelevati dall'ambiente selvatico, quali danni meccanici o grave disidratazione provocati dalla raccolta, crescita irregolare ed eterogeneità di forma e dimensioni all'interno di uno stesso taxon o di una stessa partita, alghe o altri organismi epifillici sulle foglie o lesioni provocate da insetti o altri parassiti, e

a) se spediti in assenza di fioritura, gli esemplari devono essere commercializzati in partite composte da singoli contenitori (quali cartoni, scatole o casse individuali di contenitori CC), contenenti 20 o più piante dello stesso ibrido; le piante all'interno di ciascun contenitore devono presentare un grado elevato di uniformità e salute e la spedizione deve essere accompagnata da documenti, quali fatture, in cui sia chiaramente riportato il numero di piante di ciascun ibrido; oppure

b) se spediti in fase di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, non è richiesto un numero minimo di esemplari per spedizione; tuttavia gli esemplari devono essere trattati in maniera professionale per la vendita al dettaglio, ossia etichettati con etichette stampate o contenuti in imballaggi stampati recanti il nome dell'ibrido e il paese della lavorazione finale. Tali indicazioni devono essere chiaramente visibili e facilmente verificabili.

Le piante che non possiedono chiaramente i requisiti per la deroga devono essere accompagnate da adeguati documenti CITES.

(8) Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).

(9) Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di *Cyclamen persicum* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia tale deroga non riguarda gli esemplari commercializzati come tuberi dormienti.

(10) Gli ibridi e i cultivar di *Taxus cuspidata* propagati artificialmente, vivi, in vasi o in altri piccoli contenitori (ogni spedizione deve essere accompagnata da un'etichetta o da un documento che indichi il nome del taxon o dei taxa e rechi la dicitura «propagato artificialmente»), non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

▼ C6

	Allegato D	Nome comune
FAUNA		
CHORDATA (CORDATI)		
MAMMALIA		Mammiferi
CARNIVORA		
Canidae		Cani, volpi, lupi
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	Volpe rossa dell'Afghanistan
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	Volpe rossa dell'Himalaya
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	Volpe rossa del Punjab
Mustelidae		Tassi, martore, donnole ecc.
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	Donnola degli Altai
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	Ermellino del Turkestan
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	Donnola dal ventre giallo
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Donnola siberiana
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		Canguri, uallabie
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Canguro arboricolo monocolore
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Canguro arboricolo di Goodfellow
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Canguro arboricolo di Matschie
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Canguro arboricolo dal manto dorato
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Dendrolago o Canguro arboricolo di Seri

▼ **C6**

	Allegato D	Nome comune
AVES		Uccelli
ANSERIFORMES		
Anatidae		Anatre, oche, cigni
	<i>Anas melleri</i>	Anatra del Meller
COLUMBIFORMES		
Columbidae		Colombi, piccioni
	<i>Columba oenops</i>	Colomba di Salvin
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Diduncolo becco dentato
	<i>Ducula pickeringii</i>	Piccione imperiale di Pickering
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Colomba pugnalata di Bartlett
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Colomba frugivora di Marche
	<i>Turacoena modesta</i>	Piccione modesto di Timor
GALLIFORMES		
Cracidae		Cracidi
	<i>Crax alector</i>	Hocco nero
	<i>Pauxi unicornis</i>	Hocco dall'elmo
	<i>Penelope pileata</i>	Penelope crestabianca
Megapodiidae		Megapodi
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Megapodio di Wallace
Phasianidae		Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani

▼ **C6**

	Allegato D	Nome comune
	<i>Arborophila gingica</i>	Pernice di Rickett
	<i>Lophura bulweri</i>	Fagiano di Bulwer
	<i>Lophura diardi</i>	Fagiano prelato
	<i>Lophura inornata</i>	Fagiano di Salvadori
PASSERIFORMES		
Bombycillidae		Beccofrusoni
	<i>Bombycilla japonica</i>	Beccofrusone giapponese
Corvidae		Cornacchie, gazze, ghiandaie
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Ghiandaia cerulea
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Ghiandaia di Dickey
Cotingidae		Cotinga
	<i>Procnias nudicollis</i>	Campanaro collonudo
Emberizidae		Cardinali, beccasemi, tangara
	<i>Dacnis nigripes</i>	Dacne zampenere
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Beccasemi di Temminck
	<i>Sporophila frontalis</i>	Beccasemi frontechiara
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Beccasemi grigio e castano
	<i>Sporophila palustris</i>	Beccasemi di palude

▼ C6

	Allegato D	Nome comune
Estrildidae	<p><i>Amandava amandava</i></p> <p><i>Cryptospiza reichenovii</i></p> <p><i>Erythrura coloria</i></p> <p><i>Erythrura viridifacies</i></p> <p><i>Estrilda quartinia</i> (spesso commercializzata sotto la denominazione <i>Estrilda melanotis</i>)</p> <p><i>Hypargos niveoguttatus</i></p> <p><i>Lonchura griseicapilla</i></p> <p><i>Lonchura punctulata</i></p> <p><i>Lonchura stygia</i></p>	<p>Estrildidi</p> <p>Bengalino moscato</p> <p>Alarossa di Reichenow</p> <p>Diamante del monte Katangland</p> <p>Diamante facciaverde</p> <p>Estrilda panciagiatta</p> <p>Amaranto fiammante</p> <p>Becco d'argento testa grigia</p> <p>Domino</p> <p>Cappuccino nero</p>
Fringillidae	<p><i>Carduelis ambigua</i></p> <p><i>Carduelis atrata</i></p> <p><i>Kozlowia roborowskii</i></p> <p><i>Pyrrhula erythaca</i></p> <p><i>Serinus canicollis</i></p> <p><i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (spesso commercializzato sotto la denominazione <i>Serinus citrinelloides</i>)</p>	<p>Cardellini, canarini</p> <p>Verdone testa nera</p> <p>Negrino della Bolivia</p> <p>Ciuffolotto di Roborowski</p> <p>Ciuffolotto dalla testa grigia</p> <p>Canarino del Capo</p> <p>Venturone dell'Africa orientale</p>
Icteridae	<p><i>Sturnella militaris</i></p>	<p>Itteridi</p> <p>Sturnella di Defilippi</p>

▼ C6

	Allegato D	Nome comune
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (denominata altresì <i>Pogonicichla swynnertoni</i>) <i>Turdus dissimilis</i>	Pigliamosche, tordi Cocchia di Giava Cocchia purpurea Garrullo schiamazzante alirose Garrullo schiamazzante di Austen Garrullo schiamazzante codarossa Niltava del Fukien Garrullo di Whitehead Pettiroso di Swynnerton Tordo pettonero
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	Pitta Pitta nucablù Pitta di Steere
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	Sittidi Picchio muratore gigante Picchio muratore dello Yunnan
Sturnidae	<i>Lamprotornis regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	Maine, storni Storno reale africano Maina facciagiulla Storno testabianca

▼ **C6**

	Allegato D	Nome comune
REPTILIA		Rettili
SAURIA		
Agamidae	<i>Physignathus cocincinus</i>	Drago d'acqua cinese
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	Gechi
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Scinchi
SERPENTES		
Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1	

▼ **C6**

	Allegato D	Nome comune
	<i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (comprende <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Serpenti marini
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Vipere
AMPHIBIA		
ANURA		Rane e rospi
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Rane
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Raganelle
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Rane neotropicali

▼ **C6**

	Allegato D	Nome comune
Ranidae	<i>Pelophylax shqiperica</i>	Ranidi
CAUDATA Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Salamandre asiatiche
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Pletodontidi
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Liangshantriton taliangensis</i>	Tritoni e salamandre
ACTINOPTERYGII		Pesci
PERCIFORMES Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Pesce cardinale di Banggai
ARTHROPODA (ARTROPODI)		
INSECTA		Insetti
LEPIDOPTERA		Farfalle

▼ C6

	Allegato D	Nome comune
Papilionidae	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio groesmithi</i> <i>Papilio maraho</i>	Ornitottere e papilionidi
MOLLUSCA (MOLLUSCHI)		
GASTROPODA		
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	Abalone orecchio di Mida
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyllirion longissimum</i>	Agavi
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>Marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	Aracee

▼C6

	Allegato D	Nome comune
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Asteracee Arnica
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Eriche, rododendri Uva ursina
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Genziane Genziana gialla o genziana maggiore
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Liliacee
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Licopodi Licopodio clavato

▼ **C6**

	Allegato D	Nome comune
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 (fino al 27 agosto 2020) <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 (fino al 27 agosto 2020) <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 (fino al 27 agosto 2020) <i>Cedrela tonduzii</i> §4 (fino al 27 agosto 2020)	Mogani, cedri
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Trifoglio fibrino
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Lichene islandico
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Sesamo, artiglio del diavolo Artiglio del diavolo
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selaginelle Rosa di Gerico